

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Relazione sul progetto di legge per crediti suppletivi al bilancio del 1851* — *Relazione sul bilancio passivo dell'azienda della guerra pel 1853* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale-mobiliare* — *Relazione della Commissione sull'emendamento del deputato Bottone all'articolo 18* — *Emendamento del deputato Sineo* — *Parlano i deputati Michelini, Di Revel, Saracco, Torelli, relatore, Cavour Gustavo ed il ministro delle finanze* — *Approvazione dell'emendamento della Commissione al n° 4 dell'articolo 18, e reiezione di quello del deputato Saracco* — *Aggiunta del deputato Riccardi* — *Opposizione del relatore e del ministro delle finanze* — *Reiezione* — *Aggiunta del deputato Pescatore al n° 4* — *Obbiezioni del ministro delle finanze, del relatore e del deputato Mathieu* — *Reiezione* — *Approvazione dell'articolo 18* — *Relazione, e riserve del deputato Torelli sulla proposta del deputato Bottone agli articoli 14 e 15* — *Aggiunta del deputato Siotto-Pintor al titolo secondo* — *Opposizioni del relatore e del ministro suddetto* — *È ritirata* — *Approvazione degli articoli successivi, dal 19 al 34* — *Articolo d'aggiunta proposto dal relatore* — *Parlano i deputati Sineo, Michelini, Mellana, Sappa, Di Revel ed il ministro delle finanze* — *Rinvio alla Commissione di quell'articolo* — *Emendamento del deputato Leone all'articolo 35, per limitazione della durata della legge* — *Opposizione del ministro delle finanze e del deputato Di Revel* — *Osservazioni del deputato Depretis* — *Reiezione* — *Approvazione dell'articolo 35, ultimo* — *Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze per concessione alla società dello stabilimento Vittorio Emanuele in Sardegna dello stagno di San Gavino e adiacenti terreni demaniali.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, porrò ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Massimo D'Azeglio chiede alla Camera un congedo di due mesi, dovendosi assentare per attendere ad alcuni suoi particolari affari.

(La Camera accorda.)

L'ingegnere Finazzi fa omaggio alla Camera di alcuni esemplari d'un suo opuscolo sulla scelta della linea di ferrovia tra Novara ed il lago Maggiore.

Questo opuscolo sarà distribuito ai signori deputati.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE: 1° PER CREDITI SUPPLETIVI AL BILANCIO DEL 1851; 2° SUL BILANCIO DELL'AZIENDA DI GUERRA PEL 1853.

FARINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per i crediti supplementari dell'anno 1851. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1545.)

DURANDO, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sul bilancio dell'azienda generale della guerra per l'esercizio 1853. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1055.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intorno all'imposta personale e mobiliare.

La discussione era rimasta al numero 4 dell'articolo 18 e versava intorno ad un emendamento stato proposto dal deputato Bottone. Siccome quest'emendamento era stato rimandato alla Commissione, pregherei il signor relatore di riferire qual sia il suo voto intorno al medesimo.

TORELLI, relatore. La Commissione si è riunita questa mane per prendere cognizione ed esaminare i due emendamenti che piacque alla Camera d'inviarle.

Il primo di questi emendamenti, che riguarda coloro i quali devono far eccezione a questa tassa, era così concepito:

« Coloro che non posseggono beni stabili, per cui paghino almeno una lira di tributo prediale regio. »

La Commissione nel suo seno dovette ancora ritornare sopra le medesime ragioni, che già io ebbi l'onore di svolgere ieri nella Camera, e, ben lontana dal trovar che si fossero tolti gl'inconvenienti con quest'emendamento, non poté che confermarsi vieppiù nel pensiero che l'emendamento è troppo restrittivo in alcuni casi e troppo lato in altri.

Il dire che un individuo perchè paga una lira d'imposta o due, secondo la classe a cui appartiene, possa essere talmente agiato da poter pagare un'altra lira, è un ragiona-

mente che non sussiste e non può ammettersi. Infatti che cosa rappresenta una lira d'imposta? Una lira d'imposta in alcuni luoghi può rappresentare 14 lire di rendita, in alcuni luoghi può rappresentare 50, 60 ed anche più, poichè la relazione fra la rendita e l'imposta dipende dal censimento e il censimento è così disuguale da provincia a provincia, che non si può dire con precisione che cosa rappresenta in media, se non si precisa il luogo.

D'altra parte questo limite che colpirebbe alcuni che si potrebbero chiamare indigenti, verrebbe poi ad escludere molti che potrebbero pagare la tassa, e che sarebbero esclusi perchè pagano una sola lira d'imposta, mentre godono di rendite non fondiari. La Commissione adunque è sempre d'avviso che la sua redazione sia quella che meglio risponda alle esigenze della legge; prese in considerazione anche le frasi dell'editto del 1818, per vedere se mai, dando alla parola *indigenti* la definizione che ivi si trovava, non potesse sciogliere questa difficoltà; ma la legge del 1818 a questo riguardo non dà che una definizione la quale a senso della Commissione è troppo restrittiva, poichè essa dice che: « si riguardano indigenti tutti coloro che, non avendo alcuna specie di proprietà, commercio o professione, traggono i mezzi della loro sussistenza da una giornaliera mercede; » ed ecco come noi ancora verremmo ad inchiodare nel pagamento della tassa tutti quelli che pagassero non solamente una lira, ma in realtà anche cinque, anche dieci centesimi.

Egli è certo che la definizione della parola *indigenti* può dar luogo ad una latitudine che potrebbe divenire pericolosa; ma, per quanto si vogliono stabilire limiti *minimi* e *massimi* da un lato e dall'altro, si verrà sempre ad urtare nel medesimo scoglio dell'impossibilità di stabilire veramente una norma fissa, e tanto più nel nostro paese, dove quasi tutti questi limiti variano secondo le località.

Si è poi riflesso che anche pel modo di stabilire queste classi d'indigenti vi sono delle pratiche, poichè è già definito, per esempio, relativamente a coloro che debbono avere diritto al patrocinio gratuito.

Si è riflesso ancora che, quantunque l'editto del 1818 non escludesse dal numero degli indigenti i proprietari anche minimi, tuttavia dalla pratica questi ne venivano esclusi. La Commissione si dovette convincere che il venire a stabilire più precisamente questa classe non era opera della legge, ma piuttosto di un regolamento, il quale, seguendo le norme già sancite dall'esperienza, potesse per così dire adattarsi anche ai diversi bisogni delle località.

Perciò la Commissione, dopo lunghi dibattimenti conchiuse di stabilire la redazione nel seguente modo: « Le persone di servizio aventi alloggio presso coloro dai quali sono salariati, i braccianti ed i giornalieri che vivono esclusivamente del loro lavoro, e quelli che sono reputati indigenti. »

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bottone.

BOTTONE. Mi dispiace di dover osservare che la Commissione, preoccupata della mia proposta di stabilire esenzioni circa il pagamento del tributo prediale regio, non si sia occupata dell'altra mia proposta la quale consisteva nell'escludere dalla tassa coloro che posseggono beni stabili per un piccolo valore, a cagion d'esempio, per cento lire.

La Commissione ha osservato per organo d'un suo membro, il deputato Di Revel, che nell'applicazione della parola *indigenti* nei tempi anteriori si erano sempre esclusi dal contributo personale coloro che erano per tali riputati. Io posso assicurare la Camera, e posso assicurare anche l'onorevole conte di Revel, che nella mia qualità di sindaco, carica di cui sono rivestito fino dal 1853, ho potuto osservare che questa esen-

zione non è stata generalmente applicata. Io non so ciò che sia avvenuto nei comuni lontani, ma quello di cui posso accertare la Camera si è che il comune dove io sono sindaco, cioè Castiglione, aveva un segretario, il quale serviva contemporaneamente ai comuni di Castiglione, di Gassino, di San Raffaele, di Rivalba e di Bussolino, cioè a cinque comuni; Ebbene, questo segretario, che formava i ruoli dell'imposta personale nel mio comune, certo avrà seguite negli altri le stesse norme che teneva nel comune di Castiglione, ed io posso accertare la Commissione che, nel mio comune in ispecie, coloro che ricorrevano per essere esentati dall'imposta, a cagione dell'indigenza, se possedevano un palmo solo di terreno, erano obbligati a pagare, ed io stesso fui costretto a rispondere negativamente alle loro richieste colla legge alla mano, mentre in essa è detto, al paragrafo 2 dell'articolo 2 del titolo 5, che si riguardano tali tutti coloro che non hanno alcuna specie di proprietà. Dunque io crederei opportuno, per evitare questi inconvenienti che si sono presentati per lo passato, di stabilire nel paragrafo attualmente in discussione una norma che possa servire di guida ai comuni nello stabilire l'imposta personale, epperò, facendo caso delle osservazioni assennatissime dell'onorevole conte di Revel, ho redatto un nuovo emendamento che spero sarà accolto dalla Camera, concepito nei seguenti termini:

« Coloro che non posseggono beni stabili del valore di lire 100. »

PRESIDENTE. Farebbe un'aggiunta al numero 2?

BOTTONE. Se la Commissione crede, si potrà innestare in questo numero; in difetto, si farà un'aggiunta a parte.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Michelini.

MICHELINI. Prima di parlare, vorrei sapere l'idea della Commissione riguardo a quest'ultimo emendamento.

TORELLI, relatore. Io veramente non posso rispondere altro, se non che veggo di nuovo in campo le medesime difficoltà.

Io chieggo a chiunque se il possedere uno stabile del valore di lire 100 può essere motivo sufficiente perchè uno debba pagare. Faccio osservare che queste sono restrizioni che vanno troppo oltre, e noi potremmo anche far pagare la vera indigenza.

Si metta il caso di uno che posseda un campicello, e che sia carico di famiglia, che sul campicello abbia anche delle ipoteche, se vende il campicello e paga i debiti, gli rimane più nulla. Dunque quest'uomo è assolutamente indigente, ed ecco come con quest'emendamento si verrebbe a colpire uno che invece dalla redazione della Commissione sarebbe evidentemente escluso.

MICHELINI. Si vede adunque che la Commissione respinge questa nuova dizione dell'emendamento proposto dall'onorevole Bottone, per gli stessi motivi che respingeva la prima fondata sull'allibramento.

Io dirò poche parole per sostenere quest'ultimo emendamento Bottone.

In principio di questa discussione io dichiarava che non avrei votato a favore della legge se non si fossero in essa introdotti alcuni importanti cambiamenti. Quantunque non tutti i cambiamenti che io desiderava siano stati dalla maggioranza della Camera approvati; tuttavia, siccome ne fu approvato uno che nel mio concetto deve avere una grande influenza sulle classi poco agiate, ed è quello mercè cui, sulla proposta del deputato Bottone, si sono innalzate le cifre dei fitti che vanno esenti dall'imposta; siccome per altra parte riconosco quant'altri mai il bisogno di mettere un po' di sangue

nelle vuote vene del pubblico erario, io voterò a favore della legge.

Ma questo è un motivo di più perchè desidero che questa sia, se non perfetta, almeno la migliore possibile, ed a renderla tale credo molto gioverà l'emendamento Bottone.

In sostanza, che cosa opponeva l'onorevole relatore a quest'emendamento? Egli diceva: vi possono essere degli individui i quali, quantunque possedano lire 100 in beni stabili, sono più miserabili e più degni di compassione di coloro che nulla possiedono, e viceversa. Sia pure: la salute, per esempio, è per i giornalieri un patrimonio di gran lunga preferibile ai capitali ed alle terre, ed io non negherò che un giornaliero sano e robusto trovisi in miglior condizione, ancorchè nulla possieda, di un altro privo di salute ed avente per il valore di 5 o 600 lire di stabili. Ma questa non è la nostra questione. La questione si riduce a questi termini:

È vero sì o no che, quando uno possiede una certa determinata quantità di terra, trovasi, stando eguale tutto il resto, in miglior condizione di chi non ha questa risorsa? Non posso veder dubbia la risposta. Ciò posto, siccome è assolutamente impossibile che la legge discenda in tutte le particolarità per determinare con precisione ed eguaglianza chi abbia da pagare e chi non abbia a pagare, e quanto si abbia a pagare, siccome la legge, a cagione di esempio, non può investigare lo stato di salute dei contribuenti; così, se non possiamo raggiungere quella perfezione che sarebbe da desiderarsi, dobbiamo almeno cercare di avvicinarvisi. Questo si ottiene in parte coll'emendamento Bottone, a favore del quale io voterò.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Di Revel; prima però darò comunicazione alla Camera di un emendamento trasmesso alla Presidenza dal deputato Sineo. Egli propone di surrogare alle parole « coloro che possiedono beni stabili del valore di lire 100, » contenute nella proposta Bottone, le seguenti: « il solo possesso di stabili d'un valore non eccedente le lire 500 non basterà per sottoporre il possessore all'imposta personale. »

DI REVEL. Io comincerò prima di tutto, in ordine all'allusione che l'onorevole deputato Bottone ha creduto conveniente di fare alla mia persona, per protestare che, essendo molto meno anziano di lui nella carriera di sindaco, carriera che non ho intrapreso che nello scorso anno, non m'accingo a contrastare le cose che egli venne dicendo; osserverò bensì che il fatto di quel segretario che gli disse che tutti i contribuenti che erano iscritti nei ruoli pagavano la tassa personale, non fa per nulla al nostro caso, poichè se si trattasse di entrare in particolari, io potrei dire a mia volta che, nel primo anno in cui mi trovai nel sindacato, si trovò il ruolo della contribuzione personale di quel comune così mal concio, così mal fatto e così poco al corrente che, per evitare al segretario la pena di rifarlo nel momento in cui questa tassa stava per essere modificata, il comune di cui ho l'onore di essere sindaco chiese ed ottenne di pagare l'imposta personale sui fondi comunali.

Venendo ora al merito della questione, dirò che la Commissione ha insistito sulla sua redazione perchè la crede assai più favorevole ai contribuenti che non quella dell'onorevole Bottone. Egli voleva dapprima che fossero esenti dalla tassa personale coloro che non pagano che una lira di tributo prediale; ieri si è dimostrato, e pare che ne sia persuaso lo stesso proponente, che con questa locuzione non si dice niente e si dice troppo; non si dice niente, perchè realmente una lira di tassa prediale non significa una possidenza tale da valer la pena di farne menzione; significa troppo perchè

è tanta la disuguaglianza nella nostra tassa prediale, che indurrebbe un'ingiustizia nella sua applicazione in quanto che in alcuni luoghi una lira di tassa ne rappresenta appena dieci di rendita, mentre in altri ne rappresenta 50 e anche 60; per conseguenza questa base non può essere adottata.

Ora invece egli proporrebbe che fossero esenti dall'imposta tutti quelli che non hanno una possidenza del valore di lire 100. A questa proposta io mi oppongo egualmente, perchè, data anche una possidenza eccedente quel limite, io non la reputo bastevole a dar luogo senza più al pagamento della tassa personale.

Quando noi diciamo che sono esenti le persone di servizio aventi alloggio presso coloro da cui sono salariati, i braccianti, i giornalieri che vivono esclusivamente del loro lavoro e quelli che sono riputati per indigenti, io credo che nella locuzione « riputati per indigenti » noi comprendiamo ancora coloro che, avendo una possidenza anche più di lire 100, tuttavia sono indigenti. Voi troverete molti individui i quali hanno una casolare che non vale forse trecento lire tutto assieme, ma che pure ne vale più di 100: per conseguenza diretta della proposta Bottone costoro sono passibili della tassa personale; eppure ciò non è ragionevole se essi non hanno altro mezzo di sussistenza. Lo esprimere poi in questo articolo la circostanza che sia esente dalla tassa colui che ha una possidenza non maggiore di lire 100, implicitamente escluderebbe una classe che, non avendo la possidenza territoriale per 100 lire, ha per contro una mobiliare per molto maggior valore, la classe, cioè, dei massari i quali, se non hanno stabili, posseggono in attrezzi, bestiame ed altri fondi necessari per l'andamento dell'agricoltura, per somme di gran lunga maggiori.

Ora, quale si è il principio che ha informato questa legge?

Abbiamo voluto colpire la possidenza, finchè abbiamo trovato un alloggio che era suscettivo di essere valutato, e che abbiamo creduto esprimesse una possidenza, l'abbiamo tassato; quando poi quest'elemento di apprezzazione ci è mancato, allora abbiamo prese le generalità ed abbiamo detto che tutti coloro che posseggono e che hanno mezzi di sussistenza debbono sottostare all'imposta, ed abbiamo proceduto per via di esclusione riguardo a coloro che non debbono pagare. Ora, se noi in questa esclusione vogliamo ancora comprendere quelli che non hanno che la possidenza di lire 100 in istabili, escluderemo eziandio chi non ha possidenza di stabili, non esercita un commercio od un'industria, e tuttavia nella generalità dei nostri comuni segnatamente di collina e di montagna, che formano la massa del Piemonte, la condizione del massaro non è condizione che debba ispirare compassione a tal segno da escluderli assolutamente dall'imposta personale.

In conseguenza, io credo che nella proposta dell'onorevole Bottone, di voler esprimere con un dato, che per se stesso è fallace, le varie condizioni d'indigenza o di non indigenza degli individui, noi restringiamo assai più le disposizioni di favore che abbiamo proposto nel nostro articolo, di quello che le allarghiamo, e ripeto che, quando noi diciamo esclusi i braccianti, i giornalieri che vivono esclusivamente del loro lavoro, noi formoliamo un'espressione generale, e con aggiungere quelli che sono riputati indigenti noi comprendiamo eventualmente tutti quelli che avranno una possidenza non solo di 100, ma fors'anche di 200 o 300 lire in istabili, se non hanno altre risorse. Infatti, chi contestare potrà che venga riputata indigente quella vedova che, avendo una casipola che può valere 300 lire e una famiglia numerosa da mantenere, non possa altrimenti ricavare la sua sussistenza?

Non vi sarà mai alcun comune il quale non faccia dichiarazione d'indigenza a favore di essa. Ripeto quanto ho avuto l'onore di dire, cioè che le dichiarazioni d'indigenza saranno assai più larghe presso i Consigli comunali attualmente che facendo questa dichiarazione, non temono che di quanto esonerano le persone a favore di cui dichiarano vengano onerati gli altri contribuenti, di quello che lo fossero sinora che, dichiarando uno nullatenente, la quota veniva a ricadere sugli altri.

La locuzione proposta dalla Commissione è assai più ampia, più liberale di quella proposta dall'onorevole Bottone, e in conseguenza mi attengo a quella.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Sineo.

SINEO. Per iscansare le obiezioni opposte dall'onorevole relatore della Commissione e sviluppate dal deputato Di Revel contro la proposta dell'onorevole Bottone, ho messo avanti un altro emendamento.

È giusto il dire che il solo possesso di uno stabile di poco valore non debbe far sì che chi lo possiede sia tolto dalle esenzioni nel novero delle quali potrebbe essere compreso per qualche altra ragione. Lo stesso onorevole preopinante ha dichiarato di assentire a questa tesi e di riconoscere che un possesso non solo di lire 100, ma altresì di 300, non fa sì che una famiglia sia fuori dello stato d'indigenza.

Io domando precisamente che il solo possesso di stabili non sia un argomento bastevole per escludere un cittadino da quelle eccezioni che lo potrebbero favorire.

Senza qualche dichiarazione di questo genere non si può accettare la formola proposta dalla Commissione. Essa ci condurrebbe a conseguenze che la Commissione debbe respingere.

La Commissione vorrebbe eccettuare soltanto fra i giornalieri quelli che vivono *esclusivamente* del frutto del loro lavoro. Io prendo ad esempio un giornaliero che ha una numerosa famiglia, il quale possiede, come diceva l'onorevole conte di Revel, uno stabile del valore di lire 300. Questo giornaliero non vive *esclusivamente* del frutto del suo lavoro perchè a questo egli aggiunge il prodotto del suo piccolo podere. Vorrete voi colpire questo giornaliero che ha una numerosa famiglia e che non guadagna più di una lira e 50 centesimi al giorno? Io credo che questo tale sia in una condizione da meritare di essere eccettuato dalla tassa personale. Tuttavia l'emendamento della Commissione non l'esime, perchè concerne soltanto quei giornalieri che vivono *esclusivamente* del proprio lavoro; invece il piccolo proprietario cui accenno, al prodotto del giornaliero lavoro aggiunge quello del piccolo fondo da lui posseduto.

La cosa dunque è evidente. L'emendamento della Commissione contiene un assurdo al quale bisogna apportare rimedio. Bisogna che l'uomo il quale non ha che una tenuissima rendita da aggiungere al suo lavoro sia anche favorito dalle eccezioni, e questo si può ottenere coll'emendamento ch'io propongo. Uno stabile di lire 500 non rappresenta una rendita netta superiore a 25 lire. Ora io dico che quel giornaliero il quale mantiene sè e la sua famiglia col frutto dei suoi lavori, e che al frutto dei suoi lavori aggiunge una rendita non maggiore di 25 lire è appunto in tal condizione per cui lo si debba esimere dalla tassa personale.

Ecco la conseguenza alla quale voglio giungere, conseguenza che è informata ad un principio di giustizia, ed è corroborata da considerazioni politiche. Noi dobbiamo concorrere colle nostre leggi a scemare il numero dei proletari; la società sarà assisa sopra basi tanto più solide quanto maggiore sarà il numero dei possessori di stabili. Tutti coloro

che aspirano ad un progresso graduale, che si operi senza scosse, debbono desiderare che il numero dei proletari venga a scemare.

Ora, se voi soffrite che il solo possesso d'un piccolo stabile sottoponga il possessore ad un'imposta personale, ne avverrà che molti sfuggiranno dall'acquistare questi stabili, perchè se uno sarebbe disposto ad acquistare uno stabile per cui pagherebbe 50 centesimi d'imposta, ammessa e promulgata questa legge, il possesso di questo stabile di rimpetto al fisco l'espone non più a pagare soltanto 50 centesimi, che corrispondono al tributo prediale fissato per questo stabile, ma a pagare inoltre una lira e 50 centesimi d'imposta personale, dimodochè quel piccolo stabile che attualmente, prima della promulgazione della legge non l'esporebbe che ad un tributo di 50 centesimi, dopo la promulgazione di questa, lo esporrà ad un peso annuo di due lire. Ora vedete che così voi rimuovete tutti questi piccoli capitalisti dall'idea di acquistare stabili; mettete adunque un gran numero di cittadini in opposizione colle viste che dovete avere, di favorire l'acquisto delle piccole proprietà, frapponendo anzi un ostacolo il quale certamente rimuoverà moltissimi dal far questi piccoli acquisti. Conseguentemente, o signori, la giustizia, la convenienza, l'equità, non meno che la buona politica v'inducono ad accettare qualche risoluzione del genere di quella che ho formolata.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Sineo è appoggiato.

(È appoggiato.)

TORRELLI, relatore. L'onorevole deputato Sineo si rivolge alla Commissione chiedendole che cosa ella farebbe nel caso di un giornaliero, il quale non vivesse esclusivamente del lavoro della sua giornata, ma sibbene avesse anche un piccolo podere dal quale ricavasse lire 25 all'anno, corrispondenti al valore capitale del podere, di lire 500.

L'onorevole Sineo non ha ancora, a mio parere, afferrata l'idea della Commissione, chè quello da lui esposto è precisamente uno di quei casi che vengono a cader sotto la generica, è vero, ma ripetuta e bene spiegata definizione di coloro che sono *riputati indigenti*. Se questa persona è carica di famiglia, chi mai potrà credere che 25 lire possano metterla nella classe delle persone agiate? Qui non si ammette dubbio.

Io dico che anche 25 lire possono essere troppo poco, o possono essere troppo; e credo che la redazione proposta dalla Commissione, per quanto si voglia studiare, è la più larga.

Se il nostro sistema d'imposte fosse uniforme, la prima proposta dell'onorevole deputato Bottone, salve le cifre, sarebbe la più logica; ma come mai attenersi ad una norma che in un paese significa uno e in un altro significa dieci? Questa differenza la quale fa sì che sia impossibile l'afferrare questa misura, è quella che ci consiglia a doverci in questo rimettere alla parte regolamentare. Vi ha una legge la quale prescrive che siano patrocinati gratuitamente gl'indigenti; eppure la legge non qualifica quali siano, lascia questo alle interpretazioni delle autorità.

Ecco un caso nel quale la massima è espressa nella legge e l'applicazione è stata fatta per via di regolamento.

SARACCO. Io voterò l'emendamento che venne proposto dall'onorevole deputato Bottone, anche nei termini formulati dal deputato Sineo. Debbo tuttavia dire le ragioni le quali mi condurranno in questa sentenza, siccome quelle che non sono perfettamente conformi a quanto diceva l'onorevole deputato Sineo.

L'onorevole Di Revel diceva che la formola adottata dalla Commissione era, a parer suo, assai più larga ed assai più generosa che non l'emendamento adottato dal deputato Bottone, ed in appoggio della sua proposizione accennava alla condizione di colui il quale essendo possessore di uno stabile di un valente superiore alle lire 100, sarebbe più favorito dal sistema da lui propugnato. Secondo la proposta della Commissione potrebbe questi essere considerato come indigente, mentre nel sistema del deputato Bottone dovrebbe intendersi soggetto alla tassa. Ecco adunque, soggiunge il precipitante, che la formola proposta dal deputato è più ristretta di quella della Commissione.

Se veramente le cose stessero in questi termini, io propenderei per la proposta della Commissione, ma credo che la cosa debba essere intesa in diverso senso. A termini della proposta Bottone anche quegli che possedesse uno stabile del valente superiore alle lire 100 potrà tuttavia essere riputato come indigente, e perciò andar esente da tassa. Il deputato Bottone aggiunge soltanto che quegli il quale non possedesse che uno stabile di un valore inferiore alle lire 100, non potrà mai in verun caso essere sottoposto alla tassa.

Io almeno intendo la proposizione Bottone in questo senso, e la cosa stando in questi termini, voterò per questo emendamento, perchè rimarrà sempre salvo il principio che quegli il quale possedesse uno stabile superiore anche al valore di lire 100, perchè possa essere creduto indigente, debba andare esente da tassa.

Ecco i motivi pei quali do il voto per l'emendamento.

BOTTONE. Mi occorre di dichiarare che il mio emendamento si deve interpretare nel senso testè espresso dall'onorevole deputato Saracco.

PRESIDENTE. Allora sarebbe necessario che il deputato Bottone facesse la sua proposta in forma di aggiunta e non di emendamento. In questo modo si voterebbe il progetto della Commissione e poi la sua aggiunta, e così si andrebbe d'accordo con quanto ha detto il deputato Saracco.

BOTTONE. La mia proposta è un emendamento aggiuntivo; ma io la faceva in forma di emendamento per lasciare luogo alla Commissione d'incorporarla al suo progetto.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Io mi proponeva di dire quello che meglio di me ha esposto l'onorevole deputato di Acqui. Sarò quindi brevissimo.

Sono lieto di riconoscere da ciò che diceva l'onorevole deputato Di Revel che, tanto la Commissione quanto l'opposizione, partono dagli stessi principii, vale a dire da principii filantropici, dal principio di sgravare le classi indigenti. Sarà quindi facile l'intenderci, spero. L'onorevole deputato Bottone propone una categoria di esclusione di più di quella che propone la Commissione; questo è il senso che si deve dare al suo emendamento, il quale perciò è impossibile che non sia più largo dell'articolo della Commissione. Se dunque è vero che la Commissione parte da principii filantropici, io spero che accetterà la proposta dell'onorevole Bottone.

TORELLI, relatore. Alcuni membri della Commissione, proponente l'onorevole ministro, assentono che, invece di dire *giornalieri e braccianti che vivono esclusivamente del loro lavoro*, si dica: *giornalieri e braccianti che vivono principalmente del loro lavoro*. In questo modo si eviterebbero gl'inconvenienti accennati dall'onorevole deputato Sineo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Il nuovo emendamento della Commissione migliora d'assai la sua proposta, ma non rende inutile la mia.

Questa viene per modo di aggiunta, secondo la spiegazione data dall'onorevole Bottone.

Ma, affinchè quelli che sono disposti a votare questo articolo sappiano veramente quale sia la portata del loro voto, io penso che sin d'ora si possa fare quello che si è già praticato altra volta; si potrebbe, cioè, invertire l'ordine della votazione, deliberando prima sulla mia proposta o su quella del deputato Bottone, ed appena decisa la sorte di queste proposte, si voterebbe quella della Commissione.

Se la mia aggiunta non viene accolta, io non posso votare l'articolo della Commissione, per i motivi cui ho accennato.

PRESIDENTE. Se non si vota il paragrafo della Commissione, tutte queste persone non saranno esonerate dalla tassa; quindi quel paragrafo, secondo me, deve essere votato in ogni caso e qualunque sia l'emendamento che vi si voglia poi introdurre.

SINEO. A queste osservazioni dell'onorevole presidente che hanno un tal qual valore, io risponderò che, se si adotta l'aggiunta da me proposta, io sono disposto ad accettare l'articolo come venne proposto dalla Commissione; se invece non si adotta la mia aggiunta, io esaminerò se si possa rimediare in qualche altro modo agl'inconvenienti che ho rilevati.

Osserverò sin d'ora che l'onorevole relatore della Commissione notava come la Commissione non fosse riuscita a dare una definizione della parola *indigenza*; ma pur troppo ciò che la Commissione non ha potuto fare, lo farà il fisco, e lo farà con un appoggio incontrastabile; la parola *indigenza* è una parola definita colle regole del discorso; indigente è colui al quale manca il necessario per andare al fin dell'anno, chiunque non ha lo stretto necessario è indigente; è questa la vera definizione che darà il fisco.

La Commissione, per bocca di vari suoi membri, ha dichiarato che non intende ridurre a così stretti limiti le eccezioni, che non vuole limitarsi ad esimere quelli cui manca il pane; vuol comprendere nell'eccezione anche quelli ai quali manca quel certo grado di agiatezza, cui vorremo chiamare tutti i nostri concittadini, in cui, cioè, si mangia il pane senza stento, in cui non si debba misurare la quantità del pane necessaria per sostenere il corpo.

Se voi usate la parola *indigente*, naturalmente introduceste una disposizione contraria alle disposizioni della Camera e al vostro stesso pensiero; perciò converrebbe sostituire ad essa un altro vocabolo, per esempio, quello di *povero*.

Aggiungo che in favore di questa sostituzione milita l'argomento addotto dal signor relatore; la legge, mentre stabiliva un patrocinio gratuito, ammetteva a godere di questo favore, non i soli indigenti, ma tutti i poveri. Seguiamo l'esempio dell'antico legislatore: usiamo anche noi la parola *povero*, e allora saremo subito sopra un terreno più solido. Ma ciò non basta per frenare l'arbitrio del fisco; conviene ancora di stabilire che il possesso di stabili non eccedenti l'annua rendita di lire 25 non basta per sottoporre il possessore alla tassa personale.

Una volta ammessa questa disposizione, essa si applicherà per analogia anche ai piccoli capitali mobiliari. Voi sapete che la legge si applica non solo secondo la sua lettera, ma anche secondo il suo spirito. Quando voi avete detto che il possesso di stabili per lire 500 non basta per esonerare dalla tassa, ne verrà per conseguenza che anche il colono, come diceva l'onorevole deputato Di Revel, il quale non abbia in attrezzi e bestiami una sostanza eccedente le lire 500, potrà essere per analogia eccettuato.

Avremo dunque tolto ai piccoli proprietari di stabili un

peso ingiusto, ed avremo stabilita una base la quale servirà di giusto fondamento per estendere l'esenzione a tutti quelli che meritano di goderla.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Mi pare che tanto la Commissione quanto gli onorevoli preopinanti siano concordi nello scopo e discordino solo nel modo di raggiungerlo.

Lo scopo si è di esonerare dalla tassa personale tutti coloro che traggono i loro mezzi di sussistenza in massima parte dall'opera delle braccia.

Io sono fondato a dire che questo è lo scopo e della Commissione e dell'onorevole deputato Sineo, poichè egli propone di escludere soltanto i proprietari di uno stabile del valore di lire 500. Ora, uno stabile di questo prezzo anche nei paesi ove la proprietà è meno cara, non rappresenta che una mezza giornata, o i due terzi d'una giornata al più, superficie di terreno insufficientissima a procurare il sostentamento non dico d'una famiglia, ma neppure di una sola persona, cosicchè l'esenzione dell'onorevole deputato Sineo non avrebbe effetto che per coloro i quali dalla loro proprietà non ritraggono che una parte, ed oso dire una tenuissima parte dei loro mezzi di sussistenza.

Invece colla nuova redazione della Commissione sono esenti coloro che ritraggono dall'opera delle proprie mani la parte principale della loro sostanza. Io ritengo che si vada molto più innanzi. Nei paesi ove la proprietà è molto divisa, come, ad esempio, nei paesi viticoli, esiste una numerosissima classe di persone, le quali posseggono stabili per un valore ben maggiore di lire 500, cioè una giornata di terreno, o a un dipresso; e ciò avviene principalmente nelle provincie d'Alba, d'Asti e di Mondovì. Or bene, queste persone che non posseggono meno di una giornata di terreno, per la massima parte dell'anno locano l'opera loro e coltivano tale giornata di loro proprietà, come si suol dire, ad ore perse, o la fanno coltivare dalla moglie o dai ragazzi, consacrando soltanto alcuni giorni nella buona stagione che è necessario maggior lavoro. Col sistema della Commissione queste persone andrebbero esenti dalla tassa, laddove col sistema dell'onorevole Sineo...

SINEO. (*Interrompendo*) Io accetto pienamente l'emendamento nuovo presentato dalla Commissione; ma vorrei ancora che si ammettesse l'aggiunta che ho proposto.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Senza dubbio, una tale aggiunta non arreca verun inconveniente; io sono d'accordo che colui il quale possiede soltanto uno stabile del valore di lire 500 e non ha altra sorgente di rendita, debba andare immune dalla tassa personale; ma stimo che quest'aggiunta sia inutile, perchè la prima parte dice assai più, attesochè riguarda tutti quelli che non posseggono che una o due giornate di terreno, i quali devono necessariamente locare le loro braccia onde ricavare i mezzi di sussistenza.

Quindi io mi oppongo all'aggiunta proposta dall'onorevole Sineo, perchè la credo inutile e perchè credo lo scopo molto più efficacemente raggiunto dall'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che il deputato Sineo intenda che, quantunque taluno non sia indigente, tuttavia, se possiede solo per il valore di lire 500, non debba essere colpito dalla tassa personale.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Sì, questo si riferisce al paragrafo il quale stabilisce che siano esclusi dalla tassa i braccianti e tutti coloro che sono obbligati di locare l'opera loro per ricavare la massima

parte della loro sussistenza; ora, ripeto, non solamente colui che possiede 500 lire, ma quegli eziandio che ha una proprietà del valore di lire mille, è obbligato di impiegare l'opera sua la maggior parte dell'anno per poter ritrarre i mezzi di sussistenza, salvochè non voglia vivere di pura polenta, locchè non è uso dei nostri contadini. Quindi io dico che la redazione della Commissione è molto più larga di quella presentata dal deputato Sineo.

PRESIDENTE. Osservo al signor ministro che l'emendamento della Commissione parla solamente di stabili, di modo che potrebbe anche esservi il caso di possesso di mobili di un valore superiore alle lire mille.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Ho già detto che colui il quale possiede soltanto una mezza giornata, od anche una giornata di terreno, se non loca l'opera sua la maggior parte dell'anno, è obbligato ad accattare.

PRESIDENTE. Ma può avere dei capitali.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Se ha dei capitali, e che eserciti un qualche commercio, allora pagherà la tassa.

Coloro, ad esempio, che esercitano il commercio del grano, come è molto in uso nei nostri villaggi, vanno soggetti alla tassa; e questa, credo, è pure l'opinione dell'onorevole deputato Sineo. Lo scopo che si vuole raggiungere mi pare possa essere cotesto, che, cioè, colui il quale non possiede che un piccolo capitale, sia in stabili, sia in mobili, ed è obbligato di prestar tutta l'opera sua per vivere, questo sia esente dalla tassa. In ciò siamo tutti d'accordo; io non mi oppongo all'idea, come neppure alla formola proposta dal deputato Sineo, ma trovo solo che è un pleonasma, che, al postutto, dice meno di quanto viene detto nel paragrafo come fu emendato testè dalla Commissione.

RICCARDI. Io sarei disposto a votare per la redazione della Commissione, che in qualche modo crederei più larga dell'aggiunta del deputato Sineo, a condizione che si sapesse da chi è fatto l'elenco degli indigenti; che se questi presunti indigenti dovessero essere designati solo dall'autorità fiscale, io cambierei d'avviso. Io sono di parere che tutte le precauzioni per ben determinare chi sieno gli indigenti non possano essere soverchie, perchè qualora quest'ufficio fosse demandato al fisco, esso sarebbe troppo inclinato a limitare il numero delle persone in questa categoria.

Se una tale classificazione fosse fatta dai Consigli comunali, salvo il ricorso per parte del fisco, io crederei che la redazione della Commissione sia sufficiente a mantenere salve le ragioni dell'indigenza.

TORELLI, *relatore*. L'onorevole Sineo ci faceva osservare che la parola *indigente* non è quella che si dovrebbe adoperare, e che sarebbe preferibile la parola *povero*, e disse che questo era il vocabolo che si usa per indicare coloro che hanno diritto al patrocinio gratuito.

Se questo è veramente il termine tecnico, la Commissione non ha difficoltà di sostituirlo a quello d'indigente. La parola usata dalla Commissione fu introdotta nel progetto di legge dietro il consiglio d'un avvocato, membro della Commissione, ed è adoperata dalla legge del 1818; ma se il termine che vuole adoperare l'onorevole deputato Sineo è più esatto, la Commissione l'accetta.

Rispondendo poi alle ultime osservazioni dell'onorevole deputato Riccardi, osservo che nella maggior parte dei comuni deve esistere una nota di coloro che hanno diritto ad essere curati gratuitamente dal medico in condotta: ecco dunque già una norma. Anche nella Commissione si disse

che forse si poteva dare questo incarico ai Consigli comunali, ma poi nell'applicazione si venne a conoscere che s'incontrerebbero ancora in tal modo delle grandi difficoltà, e si concluse perciò che era meglio lasciare questo al regolamento, perchè, così, presentandosi delle difficoltà nell'applicazione della legge, si potrebbe quello modificare, senza dover venire continuamente a cambiare le leggi.

Per queste ragioni adunque la Commissione crede che la sua redazione sia, come diceva l'onorevole ministro, la più lata, salvo però a sostituire la parola *poveri* a *indigenti*, nel che essa è indifferente, perchè li crede sinonimi.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo insiste nella sostituzione della parola *poveri*?

SINEO. La Commissione ha eliminata la difficoltà che io opponeva al suo primo concetto quanto ai giornalieri; ha scemata, ma non ha tolta intieramente quella che sorgeva dalla parola *indigenti*. Nel linguaggio legislativo, come nell'uso comune del discorso, esiste certamente una differenza tra il povero e l'indigente. Povero è quegli che si trova in ristrette condizioni; indigente colui al quale manca il necessario.

Per questo motivo appunto la legge sul patrocinio gratuito ha usata la parola *poveri* e non quella di *indigenti*. Ma resta ancora una difficoltà. In questo modo non si raggiunge perfettamente lo scopo che la Commissione si è proposto. Voi eccettuate il giornaliero ancorchè non sia compiutamente povero, purchè viva principalmente dell'opera delle sue mani. Perchè non userete lo stesso favore a chi non faccia il giornaliero, e che, tuttochè povero, posseda uno stabile da cui tragga una tenuissima rendita? Come diceva l'onorevole ministro, il quale in questo ha dimostrato di assentire pienamente coi deputati che seggono da questo lato, non solo il cittadino che possiede uno stabile di lire 500, ma anche quegli che possiede uno stabile di un valore di 1000, di 1500, di 2000 lire, può dirsi povero, e come tale meritevole di essere tenuto esente dalla tassa personale, perchè il suo piccolo stabile non basta al mantenimento della famiglia.

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola.

SINEO. Per impedire che venga a prevalere una diversa interpretazione, conviene che la legge sia più esplicita su questo proposito.

Io insisto pertanto sulla mia aggiunta; riconosco che l'importanza della medesima è scemata di molto dopo le concessioni che furono fatte dalla Commissione; tuttavia credo che può essere ancora utile. Se avessi creduto di trovar tanta facilità nel signor ministro delle finanze, io avrei proposta l'eccezione anche per una somma maggiore di lire 2000; ma mi pareva che ci fosse una grande ripugnanza nell'ammettere simili eccezioni, epperò l'ho limitata al capitale di lire 500; se si volesse portare l'eccezione sino ad un capitale di lire 2000, io troverei la cosa molto più lodevole.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavour Gustavo.

CAVOUR GUSTAVO. È già stato riconosciuto che quanto alla sostanza del concetto sviluppato dall'onorevole deputato Sineo, la Commissione è pienamente d'accordo con lui, e debbo soggiungere che quest'accordo non nasce solo dalla decisione presa questa mattina, ma bensì dall'intendimento costante della Commissione, dacchè quello fu il concetto che informò le sue deliberazioni fin dal principio. La Commissione però si trovò sempre inceppata dalla grande difficoltà di stabilire i limiti dell'indigenza e della povertà. Io non sono accademico della Crusca, ma credo che le due parole siano perfet-

tamente eguali; tuttavia non insisto su questo, ma dico che fin da principio avevamo accettato questo concetto; la difficoltà di formularlo e di superare tutti gli ostacoli sia fiscali, sia anche quelli opposti dai contribuenti che cercano ognora di esimersi anche dalle dovute imposte, fece sì che si dovette cangiare varie volte la redazione, e non furono meno di quattro le redazioni della Commissione che poscia vennero modificate in seguito a difficoltà suscitate e riconosciute giuste.

Alla formola dell'onorevole deputato Sineo io sollevorò un'altra difficoltà, ed è il gran principio che generalmente si ammette in giurisprudenza, cioè che *inclusio unius est exclusio alterius*. Se si mette questo termine di 500, forse i Consigli d'intendenza e le autorità che devono decidere, non verrebbero a considerare come povero ed indigente colui il quale, quantunque avesse figli, quantunque fosse ammalato metà dell'anno, avesse uno stabile di mille lire.

Nel seno della Commissione non essendosi potuto trovare un concetto adeguato, si è creduto più prudente da una parte, e dirò anche più umano dall'altra, di riferirsi al prudente arbitrio del giudice; a cui la legge è sempre obbligata in definitiva di riferirsi in molti casi.

In conseguenza, non per ripugnanza del concetto, ma per evitare queste difficoltà di giurisprudenza, manteniamo la redazione ultimamente proposta, nella speranza appunto che il buon senso delle autorità incaricate del contenzioso-amministrativo risolverà meglio in pratica questa difficoltà.

In quanto poi ai siti dove esiste già una condotta medica, credo sia una massima adottata generalmente nei regolamenti di considerare come poveri tutti quelli che sono ammessi a cura gratuita; ma anche questo sarebbe pericoloso il prescriverlo per legge, perchè potrebbe esservi qualche Consiglio municipale di qualche piccolo paese il quale, vedendo questa disposizione nella legge, potrebbe menomare le risorse fiscali, estendendo oltre il ragionevole queste gratuite condotte, ed allora bisognerebbe che l'autorità superiore potesse restringerle alquanto.

Questi sono i motivi per cui non fu ammessa questa clausola nella legge; se fosse avvenuto altrimenti, questo sarebbe stato uno degl'indizi a cui la Commissione si sarebbe attenuta.

PRESIDENTE. Il deputato Saracco ha la parola.

SARACCO. Il signor presidente del Consiglio ha detto che la proposizione dell'onorevole Sineo non era nulla più che un pleonasma. Io non la penso così. Secondo il sistema della Commissione potrebbe facilmente avvenire che colui il quale possiede uno stabile di poco valore, e trovasi perciò costretto a lavorare per altri affine di campare la vita, non sia posto nel novero di quelli i quali lavorano *principalmente* in servizio altrui. Ebbene, la proposta dell'onorevole Sineo toglie questo dubbio, e dice che tutti quelli i quali possiedono uno stabile di un valore inferiore a lire cinquecento, e per questa ragione trovansi costretti a lavorare a servizio altrui, vogliono essere compresi nel novero degli esclusi.

Ecco dunque che qui non abbiamo solo un pleonasma, ma si tratta di ammettere una disposizione essenziale. Io credo che sia sempre opportuno di chiarire questo punto di controversia, perchè dalle dolcezze del fisco è cosa certamente che importa specialmente a tutti i contribuenti di tenersi lontani.

Risponderò ora brevi parole a quanto ha detto l'onorevole preopinante Gustavo di Cavour.

Egli ha posto innanzi il testo legale che *inclusio unius est exclusio alterius*; e questo sarebbe vero quando la prima

proposizione formolata dall'onorevole Bottone e quella proposta dall'onorevole Sineo fossero intese nel senso esposto dall'onorevole conte di Revel: ma perchè io ho dichiarato poc'anzi che votava appunto o per l'uso o per l'altro di questi emendamenti, perchè la cosa doveva essere intesa nel senso, che anche questi possidenti possano essere considerati come *indigenti*, cade interamente l'obbiezione dell'onorevole preopinante Gustavo di Cavour.

Per togliere poi ogni dubbio, io proporrei che, dopo che la Camera avesse votata la proposta, quale è formolata dalla Commissione, dopo che la Camera avesse votato l'articolo della Commissione, per cui gli indigenti debbano andare esenti dalla tassa, si aggiungessero queste parole: « coloro i quali possiedono stabili di un valore inferiore alle lire 500. »

PRESIDENTE. Propone dunque un nuovo emendamento?

SARACCO. Non è un nuovo emendamento, ma è la spiegazione dell'emendamento Bottone.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Quantunque io tenga in pregio le osservazioni con le quali l'onorevole deputato Saracco è venuto ad appoggiare la mia proposta, tuttavia io sono disposto a ritirarla, avuto riguardo al modo in cui fu nuovamente redatto l'articolo della Commissione dopo la sostituzione della parola *principalmente* a quella di *esclusivamente*, e della parola *poveri* a quella di *indigenti*, e dopo che la Commissione e il Ministero hanno dato sufficienti spiegazioni da tranquillare ognuno sulla interpretazione dell'articolo. Io non suppongo che il fisco voglia poi essere più severo di quello che non sia il signor ministro.

PRESIDENTE. Il deputato Bottone insiste nella sua proposta?

BOTTONE. Io vi rinuncio per le stesse ragioni che furono adottate dall'onorevole deputato Sineo, massime dopo le spiegazioni del signor ministro.

PRESIDENTE. Il deputato Saracco insiste nel suo emendamento?

SARACCO. Io vorrei tradurre in pratica le cose dette dall'onorevole ministro, acciocchè non siano frantese dal fisco, ed è per questo che amo persistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti il numero come è proposto dalla Commissione, salvo poi a votare le aggiunte.

« N° 4. Le persone di servizio non aventi alloggio presso coloro da cui sono salariati; i braccianti, i giornalieri, che vivono principalmente del loro lavoro, e quelli che sono riputati poveri. »

(È approvato.)

Il deputato Saracco propone di aggiungere le seguenti parole:

« È sempre quelli che non posseggono uno stabile del valore di lire mille. »

La parola spetta al signor relatore.

TORELLI, relatore. Per non ripetere tutte le ragioni già dette, osservo che in questo modo si potrebbero escludere da questa imposta persone che avessero rendite anche cospicue. Può esservi taluno il quale non raggiunga quel limite in beni stabili, ma abbia altre rendite o sui fondi pubblici, o nel commercio, o vitalizi. Per conseguenza respingo questa aggiunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Saracco.

(È rigettata.)

RICCARDI. Io proporrei che si aggiungesse: « I certificati della presunta povertà saranno rilasciati dal Consiglio comunale. »

TORELLI, relatore. Io prego la Camera a voler lasciar questo ai regolamenti: se noi diamo questo mandato ai Consigli comunali, probabilmente verranno compresi come poveri quasi tutti; perchè, come potranno, segnatamente in una tassa di quotità, esimersi dall'accordare questo, quando l'esenzione va a danno piuttosto del fisco che del comune? Il regolamento cercherà di conciliare gli interessi degli uni e degli altri, farà delle gradazioni, farà dei giudizi di confronto, e stabilirà che siavi un giudice sopra le divergenze, ma che non siavi esclusivamente il Consiglio municipale.

RICCARDI. Primieramente il signor relatore mi obietta che i Consigli comunali potrebbero essere troppo larghi nel concedere questi certificati. A ciò io rispondo che questo dubbio mi pare infondato, giacchè per altre leggi già votate dalla Camera furono date a Consigli comunali incombenze di ben maggiore importanza. D'altronde egli è naturale che il fisco, giusta il provvedimento che io propongo, avrebbe sempre il diritto di dare una prova contraria.

Io vorrei ben trovare altri mezzi per assicurare l'esecuzione della legge, ma nel difetto di mezzi e di altre norme per definire questa povertà relativa, io propongo questo, giacchè per altra parte mi pare che, se si lasciasse tutto questo a ciò che io ho chiamato arbitrio del fisco, si andrebbe incontro a ben maggiori inconvenienti.

Il relatore diceva doversi cioè lasciare *all'arbitrio del regolamento*, ma io risponderò che i regolamenti possono variare a norma delle circostanze, ed io non vedo, in verità, come se da una parte si rischia a lasciare gli interessi del pubblico erario in balla dei Consigli comunali, si possa egualmente lasciare l'interesse dei poveri in balla di un regolamento e del fisco. Io credo che ci sia difficoltà da una parte e dall'altra; ma sino ad un certo punto io penso che, per giudicare della povertà relativa, nessuno sia migliore giudice dei Consigli comunali, i quali conoscono le sostanze ed i redditi di ogni individuo del loro comune. Pertanto io volentieri abbandonerai questa nota alla decisione dei municipi.

È vero che forse taluno mi si farà ad opporre che i Consigli comunali possono talvolta avere patrocinata la causa dei contribuenti nelle imposte già determinate per legge; ma io credo che, se questo è avvenuto, a poco a poco questa cattiva massima andrà perdendosi, perchè i Consigli comunali si persuaderanno che nel pagare le imposte vi debbe essere una certa solidarietà tra il Governo ed i comuni.

Conseguentemente io prego il presidente a volere interpellare la Camera se voglia ammettere questo emendamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole Riccardi vorrebbe che la nota degli esenti fosse affidata ai Consigli municipali: ebbene, io son d'avviso che questa disposizione basterebbe da sè sola per viziare interamente la legge. Io mi varrò, per provarlo, dello stesso argomento di cui si servi l'onorevole Riccardi per appoggiare la sua proposta, ed è l'esperienza delle leggi di finanze già votate da questa Camera.

È noto come nella legge sui fabbricati si credette di affidare ai municipi la cura di verificare e di correggere le dichiarazioni dei proprietari delle case. Or bene, l'esperienza ha chiarito che, salvo in pochissime località, le verificazioni dei Consigli municipali riuscirono illusorie, e tornarono non di rado a scapito del tesoro, atteso che in alcuni casi detti Consigli diminuirono le dichiarazioni degli stessi proprietari. (Sensazione)

Parecchi deputati, e massime quelli che seggono sui banchi

dell'opposizione, mossero querela perchè non si fece eseguire con bastevole rigore la legge sui fabbricati.

Io non contendo che questa non ha dato i risultamenti che si speravano; e tuttochè io non divida a tal riguardo le idee di taluni che reputo esageratissime, credo che, ove le consegne fossero state esatte, il prodotto della tassa in vece di fruttare soltanto 2 milioni e 500 mila lire nelle provincie di terraferma, avrebbe raggiunta la somma di 3 milioni e mezzo.

Simile difetto si debbe attribuire in gran parte ai Consigli municipali, perchè quando le tabelle hanno ricevuto la sanzione dei Consigli comunali acquistano un'autorità agli occhi del fisco e dei tribunali amministrativi.

Quando un Consiglio comunale ha dichiarato esatte le consegne, si va molto a rilento nell'impugnarle, e quando s'impugnano dal fisco, si trova una grandissima difficoltà a farle correggere dall'autorità giudiziaria e dal contenzioso-amministrativo.

Io stimo quindi che si possa a buon diritto dire che il difetto della legge sui fabbricati, sta appunto nella larga parte che si è voluto dare ai municipi. Egli è evidente che la missione dei municipi non è quella di tutelare gli interessi del fisco; i municipi rappresentano la popolazione, e sono in certo modo i tutori dei contribuenti; quindi non vogliono certamente aggravare la loro condizione rispetto al fisco.

Se ciò è accaduto riguardo alla legge sui fabbricati, accadrà molto più per ciò che riflette la legge d'imposta personale e mobiliare.

Se questa fosse un'imposta di ripartizione, io non avrei nessuna difficoltà ad affidarne ai municipi il riparto, perchè il municipio, non potendo menomare il peso che deve gravitare sui propri amministrati, naturalmente cerca di ripartirlo nel modo il più equo, il più ragionevole; ma se lasciate in balla del municipio di esentare quelli che reputa poveri, voi vedrete rinnovarsi una classe singolare di poveri, simile a quella che esisteva quando vigeva ancora il sistema di accettare pubblicamente, nella quale vi avevano dei così detti poveri che morivano accattando, lasciando sacchi pieni d'oro. (Si ride) Laonde ripeto che l'adozione della proposta dell'onorevole deputato Riccardi rovinerebbe assolutamente l'economia dell'attuale progetto di legge.

MICHELINI. Allora io domanderò all'onorevole presidente del Consiglio chi abbia in animo d'incaricare della spedizione dei certificati d'indigenza: è necessario che la Camera sappia qual è a questo riguardo l'intendimento del Ministero. Ognuno vede che, secondo la qualità del giudice che sarà chiamato a pronunciare a questo riguardo, avrà un esito molto diverso la legge che stiamo per votare. Quando un tale incarico fosse attribuito al fisco, io avrei timore che i contribuenti fossero di troppo aggravati, stante che il regolamento è fatto dal Governo, ed il fisco non è che un'amministratore governativo.

È bene adunque che la Camera sappia quali sono a questo riguardo le intenzioni del Ministero.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non sarei preparato ad improvvisare qui gli articoli del regolamento, ma non ho difficoltà a dire quali sieno i principii che, a mio modo di vedere, debbono informare questo regolamento.

Io sono persuaso che non si possa far a meno che di richiedere dal comune, e probabilmente dal Consiglio delegato una prima nota; ma non vorrei che questa nota fosse definitiva.

Io penso che bisogna lasciare al fisco la facoltà di modifi-

carla, assicurando a chi si crede lesa dalla fatta classificazione il ricorso in via di contenzioso-amministrativo.

Il deputato Riccardi, a quanto parmi, ha detto che non preclude al Governo la via del ricorso al contenzioso-amministrativo; ma ogniqualvolta il fisco ravviserà una irregolarità nelle note stabilite dai comuni, dovrà egli far questo ricorso?

Io credo che quando i comuni sapessero di essere arbitri supremi della formazione di queste liste, si mostrerebbero soverchiamente indulgenti, e che quindi sarebbe forza far uso di questa facoltà del contenzioso-amministrativo, e facendone un larghissimo uso ne avverrebbero forse inconvenienti molto maggiori pei contribuenti, che non nel sistema che io propongo.

I verificatori, gli agenti del fisco vedendo, per esempio, che in un comune la lista presenta una differenza grandissima con quello che si crederebbe dover presentare, saranno necessariamente condotti a fare un uso larghissimo del potere che loro concede la legge, e che loro non vuol negare il deputato Riccardi, di appellarne al tribunale del contenzioso-amministrativo; quindi costringeranno un gran numero di persone a presentarsi dinanzi a questo tribunale; e per evitare a queste persone una tassa che in definitiva, dopo l'ammissione dell'emendamento Bottone, sarà tenuissima, le sottoporranno ad incumbenti che loro cagioneranno (mi duole che sia così, ma pur troppo è inevitabile) molto più grave pregiudizio.

Io quindi ritengo che nel sistema della Commissione che lascia al regolamento lo stabilire la formazione di queste liste, che deve pure, nell'intendimento del Ministero, richiedere il concorso dei comuni, si arriverà a risultati molto più favorevoli alla classe che patrocina l'onorevole Riccardi, che, ove si adottasse il suo sistema, lasciando, come in esso è indispensabile, il ricorso agli agenti del fisco in via di contenzioso-amministrativo.

RICCARDI. Veramente dalle cose fin qui dette dal signor ministro risulterebbe che anch'egli si avvicina molto a quello che io aveva proposto, in quanto che ammette che l'elemento comunale, il Consiglio delegato, per esempio, debbe concorrere alla formazione di queste liste di povertà.

Se la Commissione non avesse in modo assoluto respinto l'idea che io aveva enunciato, la quale aveva per iscopo di sottrarre le liste dall'arbitrio di un regolamento, il quale, come è stato detto, si potrebbe anche mutare, a seconda dei tempi, non so se in bene o in male pei contribuenti, se essa avesse proposto qualche mutazione mediante la quale si fosse stati certi che l'arbitrio per parte del fisco non sarebbe stato eccessivo a carico dei contribuenti, probabilmente l'avrei accettata.

E se ancora adesso, invece di rimandare l'effettuazione del pensiero del signor ministro alla formazione del regolamento, si volesse mettere un'espressione nella legge, la quale, per dir così, togliesse l'arbitrio dei regolamenti futuri, io mi vi adatterei ben volentieri, perchè non è certo mio intendimento che chi, a termini di questa legge, deve pagare, sia reso immune dalla troppo larga condiscendenza dei municipi; come vorrei d'altra parte, che quello che si dice il pensiero dominante di questo regolamento, fosse talmente espresso nella legge che non potesse variare.

Quindi se la Commissione ed il signor ministro vogliono introdurre nella legge qualche frase che assicuri i contribuenti dalle vessazioni e dall'arbitrio del fisco, io sarei d'accordo colla Commissione; ma, in difetto, io crederò sempre che i municipi possono essere i migliori giudici nello statuire la povertà.

E qui prego il signor ministro di notare che non si tratterebbe di fare tale esenzione sopra una scala larghissima, dacchè vuolsi osservare che trattasi qui di applicare alle persone che si vorranno escludere da una tassa, anche in sostanza leggiera, il predicato di *poveri*. Ora questa qualità di povero si sa che per un certo pregiudizio pochi la vogliono sopportare quando possono liberarsene con una, o due, o tre lire, secondo la tabella dell'onorevole deputato Bottone. Mi pare dunque che non vi sia gran rischio che i municipi, cedendo all'influenza dei contribuenti, vogliano ledere grandemente il fisco. Così pertanto, se si potesse nella legge introdurre una disposizione che indicasse quale dovrà essere lo spirito del regolamento, io potrei accedervi; ma nel conflitto dei due arbitrii, io mi atterrei piuttosto a quello dei municipi, che non a quello del fisco.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mathieu.

MATHIEU. Il signor ministro delle finanze diceva con molta ragione, che non poteva lasciarsi l'iniziativa ai Consigli comunali per la formazione dei ruoli, senza recare lo sconcerto in tutta la legge, senza notevolmente compromettere il conseguimento de' suoi effetti. I Consigli comunali, come egli osservava, sono sempre disposti troppo a favore degli amministratori; ed io potrei citare molti comuni (come quasi tutti in Piemonte) provveduti a loro stipendio di un medico per servizio dei poveri, nei quali la maggior parte dei membri stessi del Consiglio è messa nel numero dei poveri, a cui il medico deve prestare assistenza gratuita.

Del resto io stimo che gl'interessi dei contribuenti saranno sufficientemente guarentiti anche nel caso in cui la formazione dei ruoli sia lasciata agli agenti del fisco, perchè i contribuenti avranno sempre il diritto di richiamarsene, e quando al postutto ai loro richiami non si facesse ragione, cadrebbero, ove d'uopo, nella nota delle quote inesigibili, ed in questo caso non vi sarebbe più quell'inconveniente che segnalava l'onorevole Riccardi.

Per tutte le accennate ragioni io non credo che sia questa una disposizione da introdurre nella legge.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la proposta del deputato Riccardi, la quale consiste nell'aggiungere al n° 4 votato le seguenti parole: « I certificati di povertà saranno rilasciati dal Consiglio comunale. »

(È rigettata.)

PESCATORE. Domando la parola per sostituire un'altra proposta a quella che venne testè rigettata.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PESCATORE. Qualche cosa bisogna pure, a mio parere, che si stabilisca perchè il regolamento abbia una base relativamente alla nota dei poveri.

Io comprendo come fosse per avventura pericoloso il concedere ai Consigli comunali la facoltà di stabilire definitivamente coteste liste; ma la proposta dei Consigli comunali non mi pare che debba essere tolta. Lo stabilimento definitivo delle liste medesime dovrebbe, a parer mio, accordarsi agli agenti demaniali, in concorso però di qualcuno che rappresenti i contribuenti.

Quindi io pregherei il signor ministro a volermi dire se non gli converrebbe la proposta seguente, o qualche altra analoga.

« La nota dei poveri sarà proposta dal Consiglio delegato, e verificata e stabilita definitivamente da due agenti demaniali in concorso del sindaco o di quell'altro consigliere che il Consiglio comunale delegherà. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. È molto difficile l'improvvisare un metodo di esecuzione; e

la prova si è che la proposta dell'onorevole deputato Pescatore riuscirebbe nella pratica quasi ineseguibile. Io ho detto, ed in ciò non mi disdico, dovere la prima proposta essere fatta dall'elemento comunale unito con quello della congregazione di carità. La verifica poi deve essere operata dagli agenti del fisco, ed, a parer mio, anche in concorso dei rappresentanti dei comuni. Ma lo stabilire fin d'ora come questo si debba fare, sarebbe impossibile.

L'onorevole deputato Pescatore vorrebbe che queste note fossero verificate e stabilite da due agenti demaniali uniti al sindaco e ad un consigliere delegato. Questo sarebbe quasi impossibile, perchè non abbiamo in tutti i comuni due agenti del fisco. Come vorrebbe l'onorevole deputato Pescatore istituire in tutti i piccoli comuni un tribunale composto di due agenti del fisco? Questo è quasi impossibile.

Io penso che nell'interesse stesso delle finanze non venga nella pratica essere troppo severi riguardo a coloro che sono in condizioni di fortuna non molto consolanti; poichè, come osservava l'onorevole deputato Mathieu, quand'anche si portassero sulla lista queste persone che non si trovano in favorevoli condizioni di fortuna, ciò non ostante le spese che si dovrebbero fare e gl'inconvenienti che risulterebbero dagli atti d'ingiunzione, supererebbero di gran lunga l'utile che si potrebbe ritrarre dall'imposta.

Io posso assicurare l'onorevole deputato Pescatore che nel regolamento si terrà conto del concetto che egli ha esposto; ma volendo improvvisare ora un metodo piuttosto che un altro di formare la nota dei poveri, si corre rischio di render molto difficile l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore insiste nella sua proposta.

PESCATORE. Alle obiezioni del signor presidente del Consiglio, rispondo colla seguente redazione:

« La nota dei poveri sarà proposta dal Consiglio delegato comunale, e stabilita dall'agente o dagli agenti demaniali con intervento del sindaco. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Prego l'onorevole deputato Pescatore a volermi dire chi deciderà quando vi sia dissenso tra l'agente demaniale ed il sindaco.

PESCATORE. Il sindaco interviene solo per la nota...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se il sindaco, intervenendo, fa le sue obiezioni alla nota che poi verrà spedita all'intendente, allora io non trovo più motivo da oppormi. È in questo senso che l'intende l'onorevole Pescatore?

PESCATORE. È precisamente così.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

TORRELLI, relatore. Senza essere molto pratico dell'organismo dei municipi in Piemonte, credo però di potere (dirò quasi improvvisando) anch'io suggerire un mezzo col quale raggiungere lo scopo che ci proponiamo, in un modo diverso da quello proposto dall'onorevole Pescatore.

Vi sono molti municipi che hanno delle congregazioni di carità; gli amministratori di queste congregazioni hanno un interesse opposto a quello che hanno i municipi nel far le liste dei poveri, perchè gli amministratori di queste congregazioni non vogliono che di troppo vengano ingrossate queste liste, onde non siano di troppo aggravati gli stabilimenti che da loro dipendono: ora un concorso di queste congregazioni sarebbe un controllo assai più efficace, a mio credere, che non quello suggerito dall'onorevole Pescatore.

Io sono ben lontano dal fare una proposta formale per que-

sto; ma voleva solamente far presente alla Camera come in un regolamento fatto con pacatezza, si possa raggiungere forse meglio lo scopo che non col volerne fare un articolo di legge. Del resto la Camera giudicherà.

PESCATORE. Forse il relatore della Commissione non sa che una gran parte dei comuni dello Stato non hanno congregazioni di carità. Del resto, le liste dei poveri che possono avere queste congregazioni, sono in proporzione dei fondi di cui possono disporre. Vuole egli che una congregazione di carità, la quale abbia pochi fondi da distribuire, ingrossi la lista dei poveri? Vuol egli stabilire due diverse regole pei comuni che hanno la congregazione di carità, e quelli che non l'hanno? Io non vedo perchè si vogliano escludere dal proporre le liste degli indigenti i Consigli delegati, i quali sono quelli che finora hanno verificate queste liste, che hanno fatto questa separazione degli indigenti e non indigenti.

Si dice che nel regolamento si potrà definire il principio con maggiore pacatezza; ma, signori, la Legislatura è libera, ed è libera anche di deliberare pacatamente. Io credo la Camera sufficientemente illuminata sulla questione, e penso che ella abbia al presente tutte le nozioni, tutti i lumi necessari per definire su qual principio essa intenda che riposi il regolamento futuro; ma, se per caso ella mancasse ancora di qualche notizia, può ricorrere alla Commissione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta del deputato Pescatore, che, cioè, si debbano aggiungere al n° 4 le seguenti parole:

« La nota dei poveri sarà proposta dal Consiglio delegato comunale, e stabilita dall'agente od agenti demaniali con intervento del sindaco. »

(Non è approvata.)

QUAGLIA. Io ho votato contro questa proposta, perchè, a mio avviso, la questione di cui si tratta è già prevista dall'articolo 25. Quest'articolo è il regolamento generale, il quale indica il modo con cui si faranno le matricole, sia per la tassa personale, che per la mobiliare.

In questo articolo e nei seguenti è indicato che le matricole si fanno, primo, per la dichiarazione personale; secondo, dai verificatori; terzo, sono presentate ai sindaci, i quali le espongono quindici giorni nella sala comunale...

PRESIDENTE. Faccio notare al deputato Quaglia che le sue osservazioni non possono più tornare opportune dacchè la Camera ha già dato il suo voto.

Rileggo l'articolo 18 e lo pongo ai voti.

« Sono esenti dall'imposta personale:

« 1° Il Re e le persone della famiglia e del sangue reale;
« 2° I rappresentanti e gli agenti consolari delle nazioni estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, semprechè non esercitino un commercio od un'industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati, dai quali essi agenti dipendono;

« 3° Le donne maritate conviventi coi loro mariti;

« 4° Le persone di servizio aventi alloggio presso coloro dai quali sono salariate;

« I braccianti, ed i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro, e quelli che sono reputati poveri. »

(La Camera approva.)

TORELLI, relatore. Io debbo ora esporre alla Camera quale sia il parere della Commissione sull'emendamento proposto dal deputato Bottone. La Commissione prese ad esame i due articoli proposti dal deputato Bottone.

Relativamente al primo, che stabilisce la massima della divisione in tre gradi, cioè il minimo, il medio ed il massimo di una tassa, insorse il dubbio se ieri la Camera avesse san-

cito solo la massima, nel che la Commissione fu unanime, e se fosse ammesso anche l'importare della tassa, ovvero se sopra di essa dovesse la Commissione ancora dare il suo voto. Interpellato a tal uopo il signor presidente, la Commissione si convinse che era già stato ammesso l'intero articolo. Ciò posto, riconobbe che le spiegazioni da fornirsi dalla Commissione concernevano solo l'articolo 15.

Per procedere con maggior chiarezza io darò lettura di entrambi gli articoli.

L'articolo 14 è così concepito:

« La tassa personale è di tre gradi, minimo, medio e massimo.

« Nei comuni aventi una popolazione minore di 2 mila anime, il grado minimo è fissato a lire 1, il medio a lire 2, il massimo a lire 3; in un comune avente una popolazione di due mila anime, ma non eccedente le 6 mila, il grado minimo è fissato a lire 1 e 50, il medio a lire 3, il massimo a lire 4 50; nei comuni aventi una popolazione di 6 mila anime e più, il grado minimo è fissato a lire 2, il medio a lire 4, il massimo a lire 6. »

Questo articolo è stato votato dalla Commissione, la quale non intende menomamente di rivenire sul suo voto della Camera.

« Art. 15. La tassa personale è dovuta in grado minimo da ogni individuo che non sia tenuto al pagamento dell'imposta mobiliare, che non abbia diritto ad alcune delle eccezioni stabilite al capo secondo della presente legge; è dovuta in grado medio da ogni individuo compreso nella classe prima, seconda, terza e quarta dell'imposta mobiliare; è dovuta in grado massimo da ogni individuo compreso nella classe superiore, e la classe quarta dell'imposta prementovata. »

Amesso il principio contenuto nell'articolo 14, la Commissione trovò che le due classi denominate media e massima, erano, direi, logiche e correlative al principio, e che quindi si potevano ammettere quali erano portate in quest'emendamento; non così però doversi dire relativamente a quella parte che riflette al grado minimo. Nella legge relativa alla tassa mobiliare è avvenuto che coll'avere escluso le case rurali, e le abitazioni dei coloni, noi abbiamo esentato dalla tassa una classe numerosa, quella cioè dei così detti massari, i quali presentano un'agiatezza ben altrimenti superiore che non quei piccoli negozianti, i quali hanno talvolta piccolissimi capitali, sul traffico de' quali vivono, e che se non cadono sotto la classe degli indigenti saranno obbligati anche essi a pagare la tassa personale. Ora, quest'eccezione parve troppo lata alla Commissione. Pareva poi alla Commissione che a questa classe si fossero fatte agevolezze, e che l'ammetterli solo al *minimum* non farebbe mettere il loro carico in relazione colla loro agiatezza, e con quanto la legge ha diritto di chiedere.

Il decidere del modo non era però cosa che si potesse così facilmente improvvisare; il tempo stringeva e la Commissione dovette spenderne assai nella questione relativa all'esenzione per gli indigenti. Essa pertanto non ha potuto pronunciarsi in proposito; quindi prega la Camera di volerle dare tempo sino a domani per ragunarsi di nuovo e cercare di stabilire qualche principio che sia più in armonia con quanto si crede giusto ed equo in proposito.

BOTTONE. Chiederei che mi fosse permesso di fare una breve osservazione.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Bottone che egli farebbe meglio di aspettare a domani, quando verrà questa discussione.

BOTTONE. Io dirò solo che non intendo di escludere dal tributo personale coloro che non pagano l'imposta mobiliare, ma che li vorrei solo comprendere nel *minimum*.

TORELLI, relatore. La Commissione crede che quella classe, e pel suo gran numero, e per la sua agiatezza debba essere colpita di un grado più forte del *minimum*. Se non sarà possibile di trovare il modo di ciò fare, la Commissione si arrenderà, non volendo essa disorganizzare la legge.

La Commissione pertanto si riserva di fare domani la sua proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Siotto-Pintor.

SIOTTO-PINTOR. A questa legge di tassa mobiliare e personale che, domando perdono al signor ministro, mi permetterò di chiamare cattiva fino a che la Camera non l'abbia votata, vorrei fare un'aggiunta che la renderebbe meno imperfetta, se pure è possibile.

L'imposta personale e mobiliare poggia sopra fondamenti così arbitrarii che quasi tutte le città cercarono sempre di riscattarsene mediante una tassa di consumo a quella sostituita. L'esempio non è nuovo neppure nel nostro Stato: in quella legge improduttiva delle gabelle accensate si è fatta facoltà a tutti i comuni di riscattarsene mediante un dazio di consumo; ond'io proporrei che si aggiungesse un articolo in questi termini: « È fatta facoltà ai municipi di riscattarsi dalla tassa personale e mobiliare mediante una tassa sulla consumazione. »

PRESIDENTE. Chiederò se sia appoggiata la proposta del deputato Siotto-Pintor.

(È appoggiata.)

TORELLI, relatore. La Commissione non può accettare questo emendamento, il quale cambierebbe totalmente la natura della legge, poichè questa legge è un'imposta diretta, mentre la consumazione è una tassa indiretta. Non sono le medesime persone che vengono colpite; e per questo, senza entrare in più ampie considerazioni, trattandosi di una cosa affatto nuova, la Commissione non vi aderisce.

SIOTTO-PINTOR. Alla difficoltà opposta dal signor relatore rispondo, primo, coll'esempio di molte altre città le quali si sono riscattate dall'imposta personale e mobiliare mediante una tassa di cui sopra, e di Torino stessa che pagava per questo motivo 55,500 lire. In seguito dirò che non saprei trovare il motivo per cui siasi adottato questo principio per le gabelle accensate.

TORELLI, relatore. La risposta è chiarissima: finora erano per contingente; si diceva, per esempio, il tal luogo pagherà 10,000 lire, e quel comune poteva benissimo dire: ebbene, io pagherò le 10,000 lire, aumento le gabelle accensate di quanto sarà necessario per cavare le 10,000 lire; ma ora che è di quotità, la base varia secondo il variare dell'agiatezza, e di molti altri elementi, come, per esempio, il traslocamento di domicilio d'individui, ed altre cause.

Io quindi persisto nella proposta fatta dalla Commissione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Siotto-Pintor ha detto che la legge era cattiva, e che egli tendeva ad emendarla.

Io non tengo questa legge come un modello di perfezione; ma stimo che, se si adottasse il sistema dell'onorevole deputato Siotto-Pintor, se ne farebbe di tutte le leggi fiscali la più cattiva.

Egli nel suo intendimento vorrebbe, io penso, esonerare le classi le meno agiate da quest'imposta, sostituendo una tassa di consumazione alla tassa di quotità; ma egli arriverebbe ad un risultato assolutamente contrario.

L'imposta di consumazione è l'imposta del dazio, il quale gravita sulle derrate di prima necessità, e che sono pagate in massima parte dalle persone le meno agiate.

Così egli esonererebbe dal pagamento dell'imposta mobiliare, la quale, nel sistema di questa legge, cade esclusivamente o almeno principalissimamente sulle classi ricche, per farne sopportare il peso all'universalità dei cittadini.

Se l'onorevole deputato Siotto-Pintor considererà la legge nel complesso, penso che non la riputerà così cattiva come a primo aspetto la vorrebbe credere, poichè è forse la sola legge in Europa, con che, stabilendosi un sistema d'imposta mobiliare, si faccia pagare non in proporzione del valore, ma in una progressione crescente.

Io credo che questo basti a compensare quello che vi può essere di duro contro l'imposta personale; ma se si adottasse il sistema dell'onorevole deputato Siotto-Pintor, se, cioè, si togliesse l'imposta mobiliare, in allora io sarei concorde con lui nel dire che questa sarebbe una delle più difettose leggi di finanza che fosse possibile di adottare.

SIOTTO-PINTOR. Pienamente convinto delle ragioni addotte dal signor ministro, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Viene adunque in discussione il titolo terzo.

L'articolo 19 è così concepito:

« Ogni individuo soggetto all'imposta personale-mobiliare, o chi legittimamente lo rappresenta, dovrà fare al verificatore del distretto in cui è domiciliato, ed a quello in cui tiene una casa od alloggio a sua disposizione, le dichiarazioni in iscritto necessarie per la compilazione delle matricole e dei ruoli, nei modi e nei termini che verranno stabiliti in apposito regolamento. Coloro che non abitano nel medesimo comune del verificatore, potranno spedire le loro dichiarazioni per iscritto al medesimo, valendosi dell'ufficio del sindaco.

« In dicembre d'ogni anno debbono rinnovare la propria dichiarazione tutti coloro che per cambiamento del domicilio, o per mutazione seguita nel valore locativo o nel numero dei famigli di cui dispongono, vanno soggetti alla modificazione dell'imposta per l'annata successiva.

« Chiunque nel corso dell'anno entri nell'uso o possesso di un alloggio, o prenda al suo servizio un famiglio per cui diasi luogo allo stabilimento della tassa, deve dichiararlo entro i 20 giorni. »

(La Camera approva.)

(Approva pure senza discussione i seguenti articoli 20, 21 e 22.)

« Art. 20. Il difetto delle prescritte dichiarazioni nei termini stabiliti dalla presente legge o dal relativo regolamento, e l'infedeltà delle medesime, daranno luogo ad una sovratassa uguale alla metà dell'imposta personale e mobiliare che in definitiva risulterà dal contribuente dovuta.

« Coloro che non rinnovassero la dichiarazione nel mese di dicembre, perderanno per tutta la successiva annata il diritto a quella diminuzione d'imposta che potesse loro competere.

« Art. 21. I locandieri, gli albergatori, ed i locatori di camere ed abitazioni mobiliate, dovranno nella loro dichiarazione indicare eziandio il nome e pronomi dei loro inquilini o sublocatori che siano soggetti alla tassa personale, ed, in difetto, saranno essi principalmente obbligati pel pagamento della medesima.

« Art. 22. Le dichiarazioni possono farsi su carta libera, e devono essere sottoscritte dal contribuente.

« Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui

incapacità deve essere attestata con firma sulla dichiarazione da due persone conoscenti la medesima.

« Art. 23. Le dichiarazioni, per la parte che riguardano al valore locativo dei locali pigionati, saranno corredate dai dichiaranti, colle relative scritture originali di locazione, o con copia di esse in carta libera da loro firmata.

« In mancanza di scrittura, il dichiarante presenterà un certificato firmato da esso e dal proprietario o locatario principale dal quale risulti del montare della pigione.

« In difetto di tale corredo, la dichiarazione si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

« In caso d'impossibilità del dichiarante a procurarsi la firma del proprietario o locatario principale, egli dovrà farne menzione espressa nel certificato, accennandone le cause. »

TORRELLI, relatore. Qui prego la Camera di voler accogliere un leggero emendamento.

Nel modo in cui sono redatti il secondo ed il quarto alinea di quest'articolo, potrebbe avvenire che s'incontrassero le stesse difficoltà che fece nascere la medesima disposizione nell'esecuzione della legge sui fabbricati.

Nell'esecuzione di quella legge si verificò che molti, valendosi della facoltà da questa disposizione accordata, non produssero le vere scritture originali, ma le tennero nascoste, e produssero invece dei certificati firmati da essi e dai proprietari.

Per evitare quest'inconveniente io vorrei che si dicesse:

« In difetto di scritture, il valore locativo sarà considerato giusta le convenzioni verbali. »

Questa nuova redazione esclude il concorso del proprietario, perchè è meglio aver a che fare con un solo il quale frodi la legge, che con due tra loro intesi. Ora, se l'agente fiscale, quando si presenta uno e dice: io ho un'affittanza, ma è verbale, e consta di tanto; se l'agente fiscale dubita che la somma dichiarata sia inferiore al vero, può più facilmente verificarla che nel caso che il proprietario sia anche connivente nell'idea di voler defraudare il fisco. Vede quindi la Camera che la differenza non è che di forma; però io credo che questa redazione sia più morale, inquantochè presenta minor ansa a defraudare la legge, o quanto meno la dà ad un solo invece di darla a due.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero aderisce a questa redazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo come venne testè emendato, e lo pongo ai voti:

« Le dichiarazioni, per la parte che riguardano al valore locativo dei locali pigionati, saranno corredate dai dichiaranti, colle relative scritture originali di locazione, o con copia di esse in carta libera da loro firmata.

« In difetto di scritture, il valore locativo sarà considerato giusta le convenzioni verbali.

« In mancanza di tale corredo, la dichiarazione s'avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione gli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29.)

« Art. 24. Il verificatore esamina le dichiarazioni, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, e forma la matricola dei contribuenti, inscrivendovi le tasse da ciascuno di essi dovute. »

« Art. 25. Le matricole saranno depositate per quindici giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro altri quindici giorni successivi quelle eccezioni che credessero loro competere.

« Art. 26. Trascorso il detto secondo termine di quindici giorni, il sindaco trasmetterà immediatamente la matricola colle eccezioni degli interessati all'intendente, il quale, sentito il direttore delle contribuzioni, risolve in via amministrativa le insorte controversie, e trasmette al direttore stesso la matricola colle dette eccezioni corredate delle emanate decisioni.

« Il direttore nulla avendo da eccepire sulle emanate decisioni, provvederà alle occorrenti rettificazioni della matricola, ed alla successiva compilazione dei ruoli sulle risultanze della medesima.

« Nel caso di dissenso tra l'intendente ed il direttore promuoverà questi le determinazioni del Ministero di finanze.

« Art. 27. I ruoli dell'imposta saranno resi esecutori dall'intendente, e pubblicati.

« Art. 28. Contro le risultanze dei ruoli saranno ammesse le reclamazioni in via di contenzioso-amministrativo durante il perentorio termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della pubblicazione dei ruoli medesimi.

« Art. 29. Resta pur salvo sotto la medesima condizione il ricorso nella via economica per gli errori materiali che fossero occorsi sui ruoli, in confronto colla matricola.

« La decorrenza di detto termine di tre mesi accordato al ricorso per gli errori materiali dovrà computarsi dal primo pagamento eseguito dopo la pubblicazione dei ruoli.

« Art. 30. Le imposte ordinate dalla presente legge sono dovute integralmente dal contribuente iscritto nel ruolo, e devono pagarsi a mani degli esattori delle contribuzioni dirette a dodicesimi maturati.

« Sono applicabili alle medesime le vigenti disposizioni circa ai modi ed alle spese di riscossione. »

CROSA. Io proporrei che, invece di *dodicesimi*, si dicesse *quartieri*, perchè mi pare che fra queste somme che l'erario dovrà incassare, ve ne saranno di quelle affatto modiche, e quindi per semplificare l'esazione, si potrebbe fare questa leggiera modificazione.

TORRELLI, relatore. Devo osservare all'onorevole precipitante che nel fatto avverrà certamente sempre così, ma siccome questa è un'imposta diretta, l'esazione e le norme dell'esazione conviene che seguano le norme delle altre imposte dirette: sarebbe anzi una vera complicazione, se per un'imposta diretta si ammettessero i trimestri o i quadrimestri, e per un'altra i dodicesimi!

Per questa ragione, io lo prego a voler ritirare il suo emendamento.

CROSA. Mi pare che già per altri tributi si usi il metodo dei quartieri invece dei dodicesimi. Per altra parte, credo che realmente in pratica, malgrado che, per quanto riguarda le contribuzioni dirette, sia stabilito che si debbano esigere per dodicesimi, tuttavia realmente non si esigono che, o a semestri per quote minime, o tutto al più a quartieri.

In conseguenza mi pare che, anche avuto riguardo alla semplicità delle operazioni, sia questo pei poveri contribuenti realmente il caso d'introdurre in questa legge la leggierissima modificazione da me proposta, la quale non è affatto nuova, dacchè, se non mi sbaglio, fu già applicata alle contribuzioni relative all'imposta sui fabbricati.

PRESIDENTE. Il deputato Crosa propone che invece delle parole *a dodicesimi maturati*, si dica: *a quartieri maturati*.

Metto ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 30 testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 31. Il cambiamento di domicilio fuori del distretto esattoriale, dopo la formazione dei ruoli, non esonera il contribuente dal pagamento dell'intera tassa nel comune nel quale venne iscritto. »

(La Camera approva.)

« Art. 32. Il cambiamento del domicilio dopo l'emissione del ruolo deve essere dal contribuente notificato entro i quindici giorni all'esattore del distretto della prima residenza, in difetto dovrà pagare la sovratassa nel luogo di nuova residenza prescritta all'articolo 20. »

(La Camera approva.)

« Art. 33. Nella revisione delle matricole da farsi annualmente si procederà colle norme prescritte dagli articoli 24, 25 e 26. »

(La Camera approva.)

« Art. 34. L'azione del fisco per la riscossione dell'imposta personale-mobiliare si prescrive col periodo di tre anni da computarsi dopo quello nel quale ebbe luogo la pubblicazione del ruolo. »

AGNÈS. Io propongo che il termine della prescrizione sia ridotto a due anni.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

TORELLI, relatore. Siccome vi è già un'altra legge che limita la prescrizione a soli due anni, la Commissione non ha difficoltà di aderire alla proposta del deputato Agnès.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero vi aderisce pure.

PRESIDENTE. Allora l'articolo sarà così modificato:

« L'azione del fisco per la riscossione dell'imposta personale-mobiliare si prescrive col periodo di due anni, da computarsi dopo quello nel quale ebbe luogo la pubblicazione del ruolo. »

(La Camera approva.)

TORELLI, relatore. Prima che la Camera venga alla votazione dell'ultimo articolo, la prego di volerne accogliere un altro, che in sostanza veramente non contiene nessun principio nuovo, e non è altro che l'articolo 63 tolto dalla legge d'imposta sull'industria e commercio; esso è così concepito:

« Le imposte a cui dovranno ricorrere le divisioni, le provincie ed i comuni, saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale, e quella stabilita dalla presente legge, non che sulle altre imposte dirette. »

Il principio contenuto in quest'articolo è già in vigore nella legge d'imposta sull'industria e commercio; ma siccome questa legge è in via di riforma, e, delle quattro che vennero sottoposte alla sanzione della Camera, questa è la prima che fu discussa, così io prego la Camera a volerlo ammettere in questa legge.

PRESIDENTE. Si tratterebbe dunque di aggiungere quest'articolo che sarebbe l'articolo 35.

SINEO. Mi rinerisce di trattenerne la Camera per domandare spiegazioni; ma io non intendo la portata di quest'articolo applicato alla presente legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Lo scopo che si propone la Commissione è quello di stabilire che non si possano imporre centesimi addizionali sopra una delle tasse dirette senza imporli sulle altre.

Quando un comune, una provincia od una divisione avrà bisogno di ricorrere ad una sovrimposta, essa non potrà stabilirla unicamente sopra una delle imposte, ma dovrà estenderla a tutte.

La città di Torino, per esempio, non potrà stabilire una

sopratassa sopra la prediale senza stabilirla ad un tempo sull'imposta relativa al commercio ed all'industria, su quella relativa ai fabbricati, e su quella riflettente la tassa personale e mobiliare. Questo principio era stato introdotto dal Ministero nel progetto sull'aumento della prediale. La Commissione crede opportuno d'introdurlo nella legge attuale. Mi pare essere esso un principio di giustizia. Esso d'altronde è attuato in tutti gli altri paesi; non credo che vi si possa elevare contro alcuna seria opposizione. Le spese locali profittano a tutti i ceti di cittadini, quindi è giusto ed opportuno che tutti i ceti di cittadini concorrano al pagamento delle medesime.

SINEO. Ora che io veggio la portata di questa proposta, la credo giusta nel suo fondamento, non già nell'applicazione, alle condizioni attuali del paese.

Quando l'imposta territoriale fosse ripartita giustamente in tutto lo Stato, come spero lo sarà un giorno, riconoscerei allora la convenienza di adottare la proposta della Commissione; ma attualmente che c'è un riparto così ingiusto, poiché tutti sappiamo che in alcuni luoghi si paga il quinto, e qualche volta il quarto della rendita netta, mentre in altri paesi si paga in una proporzione infinitamente minore, perchè volete togliere ai Consigli comunali la facoltà di rimediare per quanto possono a questa grave ingiustizia?

Laddove la proprietà rurale non è sovraccaricata, laddove l'imposta prediale è lievissima, è naturale che si preferisca in quei paesi il porre centesimi addizionali sul tributo prediale, avvicinandosi in tal modo maggiormente alla giustizia.

Lo ripeto, teoricamente, la proposta della Commissione può essere opportuna, ma nello stato attuale è ingiustissima, ed impedisce il solo modo che i comuni abbiano di rimediare all'ingiustizia vigente.

MICHELINI. Credo ancora io coll'onorevole deputato Sineo e col signor presidente del Consiglio essere fondata sulla giustizia la proposta fatta dalla Commissione, la quale non è altro che la riproduzione di un articolo di legge votato l'anno scorso.

Diffatti è giusto che tutte le classi di cittadini concorrano come ai pesi dello Stato, così ancora a quelli dei comuni e delle provincie.

Ma tale proposta è inoltre, se non necessaria, almeno opportunissima. Tutti coloro che fanno od hanno fatto parte dei Consigli comunali, provinciali o divisionali sanno quanto, principalmente a cagione delle grandi opere pubbliche che si sono intraprese, siano cresciute le spese, alle quali devono far fronte gli erari comunali, provinciali e divisionali; essi sanno pure che l'unica sorgente di reddito permessa dalla legge consistendo nei centesimi addizionali dell'imposta prediale, rimangono incagliate molte opere pubblicate dei comuni e delle provincie. Ciò è tanto vero, che la provincia e la divisione di Cuneo avevano domandato al Ministero che presentasse una legge onde poter estendere agli altri generi di tributi quei centesimi addizionali, affine di accrescere le entrate della provincia e della divisione.

Conchiudo quindi essere giusto ed opportuno e favorevole alla costruzione di opere pubbliche il far concorrere gli altri tributi, oltre il prediale, alle spese comunali e provinciali.

Nè regge la difficoltà posta innanzi dall'onorevole mio amico il deputato Sineo. È verissimo che il tributo prediale è mal ripartito; ma appunto quando si disonerà d'alquanto la quota del tributo prediale, ciò che si otterrà facendo concorrere alle spese altre specie di contribuenti, l'ingiustizia diventerà minore.

MELLANA. Pregherei l'onorevole signor presidente a dar

lettura dell' articolo nuovo testè proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Esso è così concepito :

« Le imposte a cui dovranno ricorrere le divisioni, le provincie, ed i comuni, saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale, che è quella stabilita dalla presente legge, non che sulle altre imposte dirette. »

MELLANA. Principierò coll'osservare all'onorevole ministro delle finanze, che colle dottrine da esso or ora emesse, si è posto in contraddizione con se stesso; mi compiaccio quindi di udirlo a ricredersi da una opposta teoria da lui sostenuta lo scorso anno. Infatti oggi opportunamente diceva che alle spese che fanno i comuni o le provincie in pro degli abitanti o di una provincia o di un comune, tutti i loro abitanti debbono contribuirvi in proporzione dei loro mezzi, per quanto però è fattibile potersi ottenere questa giusta proporzione e progressione nelle leggi d'imposta. Ora io domando in che modo egli abbia raggiunto questo scopo quando ci ha fatto votare nello scorso anno nella revisione della tariffa, che si escludessero i municipi dal poter percepire una parte della tassa di consumo sui generi coloniali; non s'avvide allora che i consumatori speciali di questi generi venivano esonerati dall'imposta. Ed è appunto questa ingiusta disposizione che mette una gran parte dei municipi in grandi imbarazzi. Per tale disposizione i municipi debbono riformare le tariffe dei loro diritti d'entrata, e quindi si trovano nella condizione di aggravare sempre più i generi più generalmente consumati dalle classi meno agiate, a favore di coloro che si valgono dei generi che sono di agiatezza piuttostochè di necessità.

Venendo poi alla questione, anch'io sono d'avviso che la ripartizione dovrebbe farsi egualmente su tutti; ma io sono opponente al rivenire tutti i giorni sulla legge comunale perchè mi spaventa il vedere che in tutte le leggi si tocchino i comuni, non per allargare, ma per restringere la loro cerchia d'azione.

La nostra legge comunale non è una delle più liberali, ma da due anni in qua, tutte le volte che fu toccata, fu toccata in danno della libertà dei comuni.

Parmi dunque che una misura di tanto momento dovrebbe rimandarsi di preferenza alla discussione della legge comunale.

Se la Camera però crede che convenga fin d'ora di dare ai comuni maggiori mezzi onde possano sopperire alle sempre crescenti spese, bisognerebbe almeno definire la quota nella quale la ripartizione verrà fatta, senza troppo inceppare la libertà dei Consigli comunali e divisionali.

Se non ho male compreso, l'articolo proposto porta che, volendosi addivenire ad imposizione di centesimi addizionali, si debba fare quest'aumento su tutte e singole le imposte dirette, ma non si dice come le imposte dirette nuove che si stabiliscono, come sarebbe questa, vadano ripartite.

PRESIDENTE. L'articolo testè proposto dice: « saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale, ecc. »

MELLANA. Allora domando alla Commissione se intende che queste nuove imposte, appena saranno poste in vigore, debbano già contribuire proporzionalmente, nel caso che non ci sia aumento o diminuzione nel contributo comunale, con quelle già esistenti?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Dal 1854 non c'è dubbio; se nel bilancio del 1854 un comune imporrà dieci centesimi sulla prediale, imporrà nello stesso tempo dieci centesimi sull'industria, sul commercio, dieci centesimi sulla personale e mobiliare, dacchè il numero

dei centesimi deve essere lo stesso per tutte le imposte dirette. Se vi fosse assoluta libertà di colpire piuttosto questa sorgente che quell'altra di ricchezza, vi sarebbero motivi di continuo dissenso nei Consigli comunali.

Il numero dei centesimi addizionali deve essere lo stesso tanto per la prediale quanto per tutte le altre imposte dirette.

MELLANA. Intendo benissimo come il signor ministro si faccia l'espressione di un lagno generale ripetuto da molti grandi proprietari.

Io non intendo difendere tutte le deliberazioni dei Consigli comunali, ma non bisogna lasciare che colle parole che si pronunciano in questa Camera si dia espressamente ragione a questi lagni che in gran parte sono esagerati. So anch'io che una gran parte dei possidenti che non abitano nei comuni in cui possiedono, nè sentono perciò davvicino alcuni bisogni, trovano doloroso che questi comuni sopperiscano ai loro bisogni aggravando l'imposta prediale; ma se costoro abitassero in quei comuni, vedrebbero che quei lagni sono forse esagerati.

Io dico che in massima accetto il principio della Commissione, ma ho voluto prendere la parola perchè sono sicuro che il signor ministro, dietro questa mia dichiarazione, troverà modo quanto prima, e forse ancora prima della nuova revisione della tariffa, di emendare quello che si è fatto l'anno scorso; cioè vorrà proporre una misura legislativa atta a restituire ai municipi la facoltà di imporre proporzionalmente agli altri generi, anche i generi coloniali con una tassa d'introito nei comuni, perchè l'attuale eccezione è una ingiustizia.

Se tutte le contribuzioni dirette devono concorrere proporzionalmente nel mantenere i carichi dei comuni e delle provincie, io dico che tutti i generi che si consumano in un dato comune, quando questo comune crede di percepire una imposta sui generi di consumazione, devono pure essere colpiti proporzionalmente.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Prego l'onorevole deputato Mellana di volermi concedere una mora per rispondere a quest'osservazione, la quale non ha assolutamente veruna correlazione colla legge presente.

Si presenterà al Parlamento una legge per la riforma della tariffa daziaria. In quell'occasione egli riprodurrà i suoi emendamenti, e forse in allora io mi troverò in grado di rispondergli più adeguatamente che non lo sia attualmente, sia perchè la presente legge non viene a presentarne l'opportunità, sia perchè non mi sentirei ancora di entrare in questo campo con un tanto avversario.

PRESIDENTE. Il deputato Sappa ha la parola.

SAPPA. Io volevo far osservare che la disposizione proposta dall'onorevole relatore della Commissione è appunto coerente colle disposizioni della legge comunale, la quale prescrive che ogni qualvolta le divisioni, le provincie od i comuni non hanno redditi sufficienti per sopperire alle spese loro occorrenti, possono farvi fronte mediante centesimi addizionali alle imposte dirette. In seguito appunto di questa disposizione della legge comunale, per parte di varie provincie e comuni era stata fatta domanda di poter riscuotere centesimi addizionali sull'imposta dei fabbricati; a questa domanda s'opponeva la disposizione della legge del 1818, era quindi necessario di mettere in correlazione questo principio sancito dalla legge comunale colla nostra legislazione.

In Francia questo principio di riscuotere a favore dei comuni e delle provincie centesimi addizionali, è applicato a tutte le imposte dirette, all'imposta prediale, all'imposta mo-

biliare, all'imposta sulle patenti, ecc., e ciò pel motivo che le spese che si fanno nei comuni e nelle provincie debbono pesare su tutti indistintamente, giacchè tutti ne fruiscono, essendo lieve cosa per tutti i proprietari il concorrere per alcuni centesimi addizionali all'imposta.

Osservo poi ancora che, nella legge sulle professioni e sull'industria già votata dalla Camera e sancita dagli altri poteri, venne anche sancito questo principio, che si potessero stabilire centesimi addizionali all'imposta sulle patenti e sulle professioni ed industrie; quindi la Camera non farebbe che estendere alla nuova imposta la stessa disposizione già sancita nella legge sulle professioni e le industrie.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha la parola.

DI REVEL. Io sono ben lontano dal disconoscere la convenienza ed il principio di giustizia distributiva che verrebbe posto innanzi colla proposta dell'onorevole deputato Torelli, proposta che io credo poter dire sua e non della Commissione, in quanto che questa, per quanto io sappia non l'ha ancora esaminata: ma faccio osservare che realmente conviene che la questione sia studiata specialmente in rapporto ad una parola che vi fu aggiunta, voglio dire la parola *proporzionalmente*.

Io prego la Camera ad avvertire come in pratica possa aversi questa proporzione.

Quando un comune, una provincia, una divisione vuol fare una spesa e domanda l'aggiunta di tanti centesimi addizionali al principale del tributo, si sa quale è la somma che verrà ad essere costituita in aumento al principale. Per esempio, se vuole fare una spesa di lire 10,000, e se il principale è di lire 100,000, sa che dovrà accrescere il 10 per cento sulla contribuzione prediale. Ma come potrà dire di quanti centesimi accrescerà il tributo proveniente dall'imposta mobiliare, quando il principale tributo di questa imposta non può essere conosciuto che 5 o 6 mesi dopo che il comune, la provincia, la divisione avranno fatto il loro bilancio?

Conseguentemente credo che il dire che questa sovratassa provinciale, divisionale e comunale sarà assegnata proporzionalmente fra tutte le tasse dirette, non può sussistere, perchè, ripeto, al momento in cui il comune, la provincia, la divisione fanno il loro bilancio, non possono sapere quale è la somma che ricadrà sulla tassa mobiliare.

Dirò di più che, a mio avviso, si dovrebbe questa sovratassa far cadere esclusivamente sulla tassa mobiliare propriamente detta, e non sulla personale, perchè, quando si faccia ricadere su questa ultima, ne verranno frazioni di centesimi sopra piccole partite, le quali bisognerebbe sempre prendere in massa, e quindi si aumenterebbe una tassa diretta unica in una proporzione che noi per ora ignoriamo.

Per queste considerazioni, poichè la Commissione non ha fatto proposta a questo riguardo, se essa deve esprimere una opinione, io credo che sarà dalla Camera riconosciuto necessario che le si dia la facoltà di esaminare prima la questione.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel propone che l'articolo nuovo testè presentato dal relatore sia rinviato alla Commissione, perchè possa esaminarlo.

(La Camera assente.)

Viene ora l'articolo 35 proposto dalla Commissione nella seguente conformità:

« L'imposta personale-mobiliare, ordinata dalla presente legge, decorrerà dal 1° gennaio 1854, e rimane da tale epoca abolita ogni contraria disposizione.

« Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

LIONE. In una delle precedenti tornate ho spiegato i mo-

tivi per cui già due volte, facendo parte delle precedenti Commissioni, ho creduto colle debite modificazioni di adottare il principio di questa legge; ma non so se quelle, per quanto ottime, che la Camera vi ha apportate al presente, siano tali da indurmi ad adottarlo una terza volta.

Ad ogni modo, ecco un'aggiunta che potrebbe vincere la mia non so se debba dire ostinazione od esitanza:

« Cesserà di avere vigore la presente legge col 1° gennaio 1857. »

Signori, la Camera fu certamente libera nelle sue discussioni; ma non si può negare che sulle di lei deliberazioni abbia influito una doppia pressione.

Da una parte, l'urgente bisogno di colmare il vuoto del pubblico erario; dall'altra, un sentimento di deferenza verso l'altra parte del Parlamento, onde risolvere il conflitto e i dissapori cui diede occasione la presente legge.

Infatti, se ci fossimo trovati in altre circostanze più felici pel nostro erario, io non dubito che noi saremmo stati molto più umani, e più indulgenti... (*Interruzioni*) Non dirò che la Camera abbia adottato il consiglio che, secondo Orazio, dava Tiresia al sagace Ulisse, di ristorare le esauste finanze *honestà si possit ratione, si non, quocumque modo*. Dessa ebbe sempre presente la ragione della giustizia. Ma sta in fatto, che questo bisogno vi esercitò una costante pressione; e se venisse a cessare, io spero che vorrà dessa deferire a tutti quei più delicati sentimenti di umanità che di consueto. Ecco il primo motivo per cui vorrei restringere gli effetti della presente legge ad un solo triennio.

In secondo luogo io dissi: fu un'altra pressione sulle deliberazioni della Camera quella deferenza, certo commendevole nelle intenzioni, fors'anche utile, anche buona negli effetti, ma innegabile verso il Senato, onde evitare un conflitto fra le due parti del Parlamento.

Ond'è che domanderei che questa legge, la quale pare in oggi imperiosamente richiesta dal doppio mentovato riguardo, non durasse oltre il detto triennio, onde potesse la Camera in più propizie circostanze farne il soggetto di sue nuove deliberazioni, e migliorarla.

Io non ignoro, o signori, le necessità del nostro Governo, la moderazione ed i riguardi che si debbono i poteri costituzionali; nè mi dimentico delle dottrine di Montesquieu, il quale ne dimostra come nel dissenso e nei contrasti la necessità li riconduca all'accordo nel modo, secondo le circostanze, più conveniente al bene pubblico.

Tengo pure come una verità delle teorie costituzionali, che non sempre le due parti del Parlamento esercitano, e nelle leggi e sull'andamento del Governo, un'eguale influenza; ma or l'una or l'altra preponderi a vicenda.

Vero però è del pari che, se vale il regime, le deliberazioni della nazionale rappresentanza in materia di finanze debbono costantemente preponderare.

Se non che, quella stessa ondulazione si fa sempre più o meno sentire; in guisa che tale preponderanza in certe contingenze può riescire in fatto meno efficace. Tali appunto sono quelle in cui ci troviamo.

Se adunque noi usiamo in oggi tale una moderazione, per cui la cosa pubblica possa camminare, non ci dobbiamo però scostare da quella prudente riserva, per cui la nostra prerogativa ne rimanga salva ed illesa.

Signori, la principale responsabilità delle leggi che aggravano i contribuenti, l'abbiamo noi; se noi a tempo consigliamo ed imponiamo, coi poteri che ci hanno dato i contribuenti, le imposte richieste dal bisogno, non li dobbiamo per ciò vincolare perpetuamente.

La chiave delle finanze a noi venne affidata; facciamo una legge che ci lasci padroni del campo: altrimenti facendola, noi abdicheremmo al nostro mandato; perchè non saremmo più padroni di rivocarla senza il consenso dell'altra parte del Parlamento.

La limitazione del termine che propongo non porta alcun nocimento alle prese deliberazioni, non ci toglie il merito della deferenza e della moderazione, non reca nocimento alla finanza, non incaglia in verun modo il pubblico andamento degli affari, non compromette l'accordo fra i due corpi del Parlamento; ci riserva anzi intiera la nostra prerogativa e legittima preponderanza nelle leggi d'imposta.

La proposta aggiunta sarebbe da inserirsi nell'articolo di legge in questi termini: « e cesserà dall'averne vigore col 1° gennaio 1857. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io combatto la proposta dell'onorevole Lione, intesa a restringere a tre anni l'esistenza della tassa personale-mobiliare, e ciò per due motivi. Primieramente, perchè non potrei sperare, stante lo stato attuale delle nostre finanze, stante le molte opere pubbliche, le quali sono richieste dalla necessità dei tempi, che fra tre anni noi ci troveremo in tale condizione finanziaria da poter rinunziare ad uno dei rami più fruttiferi della pubblica finanza.

In secondo luogo mi oppongo a questa limitazione, perchè, lo dichiaro schiettamente, ove contrariamente alla mia aspettazione, ci trovassimo nel 1857 nella felice condizione di poter pensare a ridurre delle gravezze, crederei che, prima di cadere sulla tassa personale e mobiliare, le riduzioni si dovrebbero operare sopra altri rami della pubblica finanza. In una discussione che ebbe luogo or sono poche settimane al Parlamento, in occasione delle gabelle accensate, io dichiarai altamente che, quando fossimo giunti all'epoca in cui si potrebbe pensare a ridurre i pesi pubblici, la prima riduzione che io avrei consigliato sarebbe stata relativa appunto alle gabelle accensate. Quindi con questa convinzione non posso aderire alla proposta dell'onorevole deputato Lione, la quale pregiudicherebbe lo stato delle finanze, non avrebbe alcun risultato pratico, e renderebbe, a mio credere, molto più difficile la savia ed opportuna riduzione che forse fra tre anni si potrebbe fare per diminuire i pesi che gravitano sul paese.

LIONE. In primo luogo io invoco gli esempi. Abbiamo già fatto delle leggi e ne abbiamo limitato la durata a soli tre anni, appunto perchè, trattandosi di leggi fatte alla spicciolata ed in fretta, eravamo in dubbio di non averle fatte con tutta quella precisione che ci sembrava ottenibile. Così ci siamo regolati nella tassa sulle successioni, limitandone gli effetti ad un triennio. Non credo per conseguenza sia impossibile in questa legge di fare lo stesso.

In secondo luogo, io prego l'onorevole signor ministro di voler badare al senso della mia limitazione: non è che dopo il triennio io intenda di escludere un tal genere d'imposta, ma intenderei solo dopo il triennio di riformare in meglio la stessa legge; ed in quella tornata cui accenna indicare appunto le migliorie e le modificazioni che le si sarebbero potute apportare, vale a dire farne una legge suppletiva e correttiva delle imperfezioni del nostro sistema d'imposte. Se queste modificazioni, secondo la giustizia proporzionale richieste per l'imperfezione del nostro sistema di tributi, avessero potuto prevalere nella presente legge, allora io, considerandola una legge se non ottima, tuttavia sufficientemente buona, non avrei cercato di limitarne la durata; ma siccome appunto queste modificazioni non poterono prevalere, attesi

i bisogni in cui si trovano le nostre finanze ed il timore dei mentovati conflitti (e queste cose possono cessare), quindi è che, senza voler escludere in seguito il principio dell'imposta mobiliare, io credo che del progetto quale è uscito dalla discussione si debbano, come dissi, limitare gli effetti ad un solo triennio. Ecco la mia intenzione e la portata della mia proposta.

DI REVEL. Io non aggiungerò molte parole a quanto disse l'onorevole ministro delle finanze per opporsi alla proposta dell'onorevole Lione. Indipendentemente dai motivi per esso addotti, che io divido pienamente, dirò ancora che, siccome, parlando schiettamente, noi non possiamo lusingarci che da qui a tre anni saremo in condizione di modificare questa tassa nel senso che essa non sia più sentita, oppure che debba togliersi; così noi, adottando quest'articolo, daremmo, quasi in modo indiretto, un affidamento al pubblico che questa tassa non debbe durare che tre anni, e quindi noi lo inganneremo.

Io ho osservato, o signori, che, sino dal primo progetto di aumento d'imposte, presentato a questo Parlamento, le stesse considerazioni che ora vengono poste innanzi dall'onorevole Lione, furono esposte per fare luogo ad una limitazione alla tassa che s'imponeva. Se non isbaglio questo accadde nella tassa sull'aumento dell'insinuazione, la quale fu limitata a tre anni. Ma non sarà ancora scorso il terzo anno che ci verrà proposta una legge non già per togliere l'aumento, ma per aggravarlo. Conseguentemente io credo che, sedendo noi tutti gli anni in questa Camera, avremo modo di farci sentire; e quando troveremo che una legge non sia più necessaria per sovvenire ai bisogni dell'erario, allora proporremo di sopprimerla. Tutti gli anni abbiamo in mano il bilancio sul quale possiamo sempre fare le nostre osservazioni e le nostre riserve; ed io credo che il dare ora un affidamento che questa legge non dura che tre anni, sarebbe veramente indurre il pubblico in inganno. Aggiungo ancora per parte mia che non dubito che questa legge, e quelle altre ancora che saremo per votare, torneranno da noi prima che scorrano i tre anni.

Noi siamo entrati in una via di cui non conosciamo ancora tutti i giri: siamo entrati in un bosco di cui non conosciamo tutte le sortite. Conseguentemente sono persuaso che questa legge stessa che stiamo per votare oggi, prima che passi il terzo anno verrà presentata nuovamente alla Camera per modificazioni; e spero che verrà presentata per modificazioni nel senso che diventi una legge di riparto, anzichè di quota.

Voci. Ai voti! ai voti!

LIONE. Se la Camera me lo permette...

Voci. Ai voti! ai voti!

LIONE. Si tratta di una questione molto importante, specialmente sul terreno che io l'ho collocata. Io vorrei solo far osservare quale sia la conseguenza...

Voci. Ai voti!... (Rumori)

LIONE. Siamo di buon conto, e io sono senza dubbio tutti i membri della Camera.

Io ho detto che la Camera, per una deferenza commendevole, si appaga di tali modificazioni; ma intanto ben vede che non è più totalmente la sua idea che prevalga, che dessa, sotto la pressione del bisogno di conciliazione, lascia che l'altra parte del Parlamento eserciti in una materia, in cui non deve, una principale influenza; è l'idea di conciliazione che ci strappa la legge. Se adunque è tale quest'idea, io dico: il sacrificio si faccia; avvi necessità di mantenere l'armonia; ma questo sacrificio abbia un termine; non si abdichi la no-

stra prerogativa, la nostra preponderanza; si determini la durata della legge; riprenda la Camera dei deputati il suo ascendente in materia d'imposte.

Se questa legge non viene limitata ne' suoi effetti, nella sua durata, è impossibile che non succeda una complicazione. Dessa è più simpatica all'altra parte del Parlamento; la cosa è evidente. Per conseguenza il Senato mai più vorrà al certo rivenire sul voto ed accedere a modificazioni che da noi siano desiderate. Noi per conseguenza ci troveremo nell'impotenza di far valere il nostro ascendente.

Che il sacrificio si faccia, la è spesso una necessità che sta nella teoria del Governo costituzionale; ma che la Camera accetti una tale condizione da non poter più statuire efficacemente in senso diverso, questo io credo che dessa non possa e non debba farlo.

Le poche modificazioni che si sono fatte al presente progetto, per quantunque buone, come dissi, non sono però quali le avrei desiderate; tuttavia, se la Camera accetta la proposta limitazione, vi darò il mio voto favorevole, altrimenti voto in contrario.

DEPRETIS. Io accetterò volentieri l'emendamento dell'onorevole deputato Lione, siccome quello che assicura o, dirò meglio, mette in più chiara via i diritti che, in fatto di imposta, competono a questa Camera. Tuttavia non vorrei lasciar passare la discussione senza aggiungervi una osservazione.

L'onorevole ministro delle finanze diceva di non poter consentire alla proposta dell'onorevole Lione, principalmente per due motivi: in primo luogo, perchè non credeva che le nostre finanze avrebbero potuto fra tre anni migliorarsi per poter fare senza di questa tassa; in secondo luogo, perchè, qualora si dovesse abolire alcuna delle imposte in vigore, meglio varrebbe abolirne altre più gravose e più ingiuste, e lasciare questa in loro luogo. Tale è il senso delle sue parole.

Quanto al primo argomento, io l'ho già detto più volte alla Camera, non lo credo fondato. Tuttavia mi pare che non sia questo il momento in cui si abbia a trattare se l'erario si trovi veramente in quell'assoluta necessità che tutto giorno si va ripetendo.

Quanto al secondo motivo, io convengo coll'onorevole ministro delle finanze, non già riguardo all'imposta personale, ma sibbene relativamente alla mobiliare.

Ma neppure su questo punto sarebbe il caso di aprire adesso una discussione. Dirò tuttavia che l'abolizione o, meglio, la riduzione delle gabelle accensate, e così la diminuzione del dazio sui grani e sul prezzo del sale, sarebbero certamente misure finanziarie che avvicinerrebbero alla giustizia il compenso delle contribuzioni in vigore assai più che l'abolizione dell'imposta mobiliare.

L'osservazione radicale da farsi, secondo me, sulla proposta dell'onorevole Lione è questa. La Camera ha il diritto di discutere annualmente i bilanci. Discutendo il bilancio attivo, in cui sono registrate tutte le imposte sancite dalla legge, la Camera ha il diritto di escludere quella qualunque di tali imposte che, avuto riguardo ai bisogni del paese, avuto riguardo alla giustizia, crede di non dover ammettere.

Cosicchè, qualunque sia la votazione che, sull'emendamento Lione, sarà fatta dalla Camera, essa non perde per nulla il diritto inalienabile che ha, votando annualmente il bilancio attivo, di escludere quella qualsiasi delle imposte in vigore.

Io ho creduto di esporre questa osservazione sul riflesso ch'essa è stata ammessa dallo stesso signor ministro delle finanze nella discussione della legge sulle gabelle accensate; oggi egli l'ha lasciata, ed io ho creduto che fosse utile di rammentarla in una discussione com'è questa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Lione, il quale propone che, dopo il primo paragrafo dell'articolo 35, si aggiunga: « e cesserà dall'aver vigore il 1° gennaio 1857. »

(La Camera rigetta.)

Ora pongo ai voti l'articolo 35 come fu proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ VITTORIO EMANUELE IN SARDEGNA DELLO STAGNO DI SAN GAVINO.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera una legge intesa ad autorizzare il Governo a concedere alla società dello stabilimento *Vittorio Emanuele* in Sardegna lo stagno detto di San Gavino e terreni demaniali adiacenti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1454.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare.